



Rivista N°: N°: 3/2023
DATA PUBBLICAZIONE: 31/07/2023

AUTORE: Stefano Grassi*

LA CULTURA DELL'AMBIENTE NELL'EVOLUZIONE COSTITUZIONALE**

ENVIRONMENTAL CULTURE WITHIN CONSTITUTIONAL EVOLUTION

1. Ringrazio il Direttivo dell'Associazione italiana dei Costituzionalisti, per l'invito a svolgere le considerazioni conclusive di questo seminario su cultura ambientale ed evoluzione del costituzionalismo.

Se gli scopi dell'Associazione si possono sintetizzare nella "promozione e difesa delle peculiarità della cultura costituzionalistica", il titolo del seminario è particolarmente appropriato, perché invita ad approfondire quella particolare vocazione che hanno le Costituzioni di esprimere la cultura di una realtà sociale e di svilupparla in proposizioni normative capaci di futuro.

1.1. Con riferimento alla crisi ambientale, i costituzionalisti hanno dovuto affrontare, come tutti gli studiosi delle altre branche del diritto, la difficoltà di definire la dimensione giuridica dell'ambiente¹. Tuttora, ogni volta che si deve affrontare la questione ambientale (come

* Già Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Firenze.

** Relazione al Seminario dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti "La cultura dell'ambiente nell'evoluzione costituzionale", 12 maggio 2023, Università Luiss "Guido Carli" di Roma.

¹ In questa sede vorrei richiamare i contributi di due costituzionalisti ai quali ero molto affezionato: Valerio Onida e Beniamino Caravita.

Valerio Onida e Beniamino Caravita hanno dato vita alla Rivista Giuridica dell'Ambiente nel 1985-1986, quando è stato istituito il Ministero dell'Ambiente, e a quel punto diventava inevitabile occuparsi di ambiente sul piano del diritto costituzionale, e hanno dato delle indicazioni che sono tuttora preziose.

Con Caravita ci siamo occupati di questi temi nella Commissione Spini nel 1994, quando abbiamo elaborato con Marcello Cecchetti, che era il segretario di quella Commissione (ma anche con Pino Caia, Giuseppe Morbidelli, Sandro Amorosino, Franco Giampietro, Paolo Dell'Anno e altri), una legge di principi sul diritto dell'ambiente che secondo me è il tema sul quale dovremmo poi orientarci (e su cui ritornerò nelle conclusioni).

Varie volte ci siamo incontrati con Beniamino anche in occasione di convegni (ricordo un convegno del 1998 – v. atti in *Ambiente e Diritto*, a cura di S. GRASSI, M. CECCHETTI, A. ANDRONIO, Firenze, 1999 – nel quale anticipò il capitolo centrale della seconda edizione del suo Manuale di diritto dell'ambiente; ma anche in un seminario del 2005, qui alla Luiss – i cui atti ho pubblicato in appendice al mio *Problemi di diritto costituzionale dell'ambiente*, Milano, 2012, quando si parlava della proposta di riforma costituzionale approvata in prima lettura nella XIV

avviene nell'ormai ricchissima produzione dottrinale, anche manualistica), si deve prendere atto delle numerose incertezze che si possono avere nel definire l'ambiente come oggetto di una specifica disciplina giuridica ovvero riconoscere (sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, ed ora della revisione costituzionale del 2022) che si tratti di un valore e di un fine trasversale a tutti i diversi settori del diritto.

A mio avviso, la definizione di "ambiente", anche sotto il profilo giuridico, deve fare riferimento ai concetti espressi dalle scienze ecologiche (Caravita), che lo individuano come "sistema" interrelato dalle plurime risorse naturali (ivi compresa al suo interno la relazione della natura con l'uomo: la disciplina giuridica regola, infatti, le capacità di interazione tra l'uomo e le risorse naturali nel processo dinamico che caratterizza il sistema ambientale) (Cafagno; Rossi).

In più occasioni è stata sottolineata la natura complessa della nozione (il sistema ambientale è complesso proprio perché definisce le interrelazioni, in continuo adattamento, tra le sue componenti – e, nel senso che l'ambiente sia un'"entità organica" di cui constatare la "complessità", v., da ultimo, Corte cost. n. 11 del 2023). Si tratta di concetto multireferenziale (perché il sistema ambientale fa riferimento a tutte le realtà della nostra convivenza e a tutti i livelli di governo che la rappresentano e gestiscono), caratterizzato dalla sua trasversalità (perché gli interessi ambientali assumono rilievo in quasi tutti gli altri settori degli interessi giuridicamente rilevanti).

La complessità della dimensione giuridica dell'ambiente è accentuata dalla sempre più ampia consapevolezza che l'ambiente è un limite che sfida la permanenza degli stessi presupposti di sopravvivenza per l'umanità (accanto a quella nucleare è ormai a tutti presente, come sfida letale, quella della crisi climatica).

Legislatura, che era praticamente quasi identica a quella che è stata poi approvata adesso. Beniamino, con la sua prudenza, riteneva la riforma non necessaria, ma utile, e precisava: *"se il testo scritto della Costituzione non può mai essere eccessivamente lontano dall'assetto ordinamentale raggiunto, una previsione costituzionale, pur non necessaria oggi, può però risultare utile. Comunque non è sbagliato che su temi così delicati il legislatore costituzionale si ponga in continuità con gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali"*.

Quindi, esprimere gratitudine per Valerio Onida e per Beniamino Caravita è la prima cosa che ritenevo di dover fare nel concludere questi lavori, non senza leggere (perché non è stata pubblicata) la relazione di Valerio Onida nella Commissione istituita dal Ministro Costa nel 2020 in cui - insieme con Beniamino, Giampaolo Rossi, Maria Alessandra Sandulli, Ginevra Cerrina Feroni, Domenico Amirante, Pier Luigi Petrillo - giustificava la possibilità di inserire fra i principi fondamentali della Costituzione la tutela dell'ambiente.

"In primo luogo" dice Onida, nel sintetizzare i lavori della Commissione, *"l'accresciuta consapevolezza del valore costituzionale dell'ambiente è oggi assai più precisa e diffusa che non all'epoca dell'approvazione del testo costituzionale, come dimostra fra l'altro il fatto che tale valore sempre più spesso è citato nei testi di numerosissime Costituzioni più recenti di altri Paesi"*.

"In secondo luogo, anche molti testi di convenzioni e di dichiarazioni internazionali recano indicazioni e prescrizioni nel senso di assicurare e di garantire tale tutela. In particolare il diritto dell'Unione europea ha da tempo recepito l'importanza del ruolo dell'ambiente nei Trattati, negli atti legislativi con molte disposizioni in tal senso". Onida sottolineava inoltre che, nel corso delle varie legislature repubblicane, erano state presentate numerose proposte parlamentari rivolte a inserire il valore dell'ambiente nel testo della Costituzione, e precisava che *"da ultimo, non va trascurato il valore educativo e civile che può avere la menzione espressa del valore dell'ambiente nel testo della Carta fondamentale. La Costituzione, infatti, parla anzitutto ai cittadini. Non a caso, nell'ultima disposizione transitoria e finale, la XVIII, si stabilì che il testo della Costituzione depositato nella Sala Comunale di ciascun Comune della Repubblica debba rimanervi esposto durante l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione"*.

1.2. Non è un caso che i giuristi che hanno dovuto affrontare l'emergere degli interessi ambientali nel sistema giuridico abbiano constatato la difficoltà di utilizzare le categorie tradizionali dei loro settori di disciplina (Spantigati; Rossi).

Nel diritto internazionale, si è dovuta constatare la palese insufficienza delle fonti convenzionali, e la necessità di riconoscere norme con efficacia *erga omnes* e dover ipotizzare accordi internazionali, capaci di attivare forme progressive di adesione e di rispondere all'esigenza di trovare forme di gestione condivisa delle responsabilità attribuibili all'intera comunità internazionale (Francioni; Gaja).

Nel diritto civile, i civilisti sono stati i primi a doversi occupare dei temi ambientali per capire l'insufficienza dei criteri tradizionali della responsabilità civile. Gli artt. 844 e 2043 del codice civile si possono forzare, nell'interpretazione per finalità ambientali, solo fino ad un certo limite: occorre trovare dei meccanismi nuovi per definire la responsabilità oggettiva e per superare i criteri della responsabilità solidale e del risarcimento per equivalente (il principio "chi inquina paga" implica un accertamento puntuale delle responsabilità e, al tempo stesso, una necessaria definizione di forme di risarcimento in forma specifica) (Pennasilico).

Nel diritto amministrativo, gli amministrativisti si sono resi conto che c'era una pluralità di beni e di interessi da tutelare, ma che la complessità e le interrelazioni tra tutti questi beni rendeva necessario vedere in modo olistico la tutela ambientale: hanno così dovuto prendere atto dell'insufficienza delle impostazioni tradizionali del diritto amministrativo (con i suoi strumenti di tutela degli interessi pubblici, come i divieti, le autorizzazioni, le norme regolatrici, gli organi in grado di garantire l'esecuzione delle norme), rilevando l'indeclinabilità delle esigenze connesse con la tutela dell'ambiente, il carattere fortemente interdisciplinare dei temi e degli interessi coinvolti, il carattere adespota degli interessi e la difficoltà di delimitare, in un ambito territoriale predefinito, il fenomeno da disciplinare. Di qui la sperimentazione, proprio con riferimento agli interessi ambientali, dei nuovi modi di formazione delle norme (affidati, sempre più di frequente, agli interventi di urgenza ed alla normazione tecnica) e dei nuovi strumenti di decisione amministrativa, in grado di affrontare la complessità dei temi (come le conferenze di servizi, gli accordi di programma, le intese: tutte modalità procedimentali che hanno trovato le prime affermazioni proprio nella disciplina degli interessi ambientali) (Capaccioli; Giannini; Morbidelli).

Nel diritto costituzionale, i costituzionalisti – che devono guardare soprattutto alla storia ed al consolidarsi degli sviluppi ordinamentali – si sono successivamente resi conto che la tutela dell'ambiente implica soprattutto la soluzione di conflitti che non riguardano interessi particolari, ma che interessano la società nel suo complesso e la plurale articolazione dei valori in cui si riconosce (Predieri, Martines, Lombardi, Berti, Onida). La vocazione del diritto costituzionale è quella di dare un ordine e una soluzione ai conflitti, di trovare quella pacificazione nei valori comuni che permette di proiettare le norme verso il futuro. Di qui la necessità di elaborare norme e principi costituzionali per la tutela dell'ambiente.

Come sappiamo, l'ambiente è già da tempo entrato nella nostra Costituzione sia sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale, che lo ha riconosciuto come valore costituzionale, facendo riferimento all'interpretazione delle norme sulla tutela del paesaggio, art. 9, secondo co., e sul diritto alla salute, art. 32 (ma anche delle norme sulla c.d. "Costituzione

economica”, di cui agli artt. 41 - 44); nonché con l’attribuzione alla competenza legislativa dello Stato della materia “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, prevista nella riforma del Titolo V del 2001. Con l’entrata in vigore poco più di un anno fa, della revisione di cui alla legge costituzionale n. 1/2022, che ha introdotto la “*tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni*”, come principio fondamentale nel nuovo III co. dell’art. 9, ed ha esplicitato nell’art. 41 Cost., ulteriori limiti alla libertà di iniziativa economica, precisando che non deve “*svolgere*” in “*danno alla salute e all’ambiente*”, Il co., con la possibilità per il legislatore di “*determinare programmi e controlli opportuni*” per “*indirizzarla e coordinarla*” anche “*a fini ambientali*”, III co., la tutela dell’ambiente si è definitivamente consolidata come principio e valore costituzionale nel nostro sistema.

1.3. In dottrina, quest’ultima riforma è già stata oggetto di moltissimi commenti, soprattutto di giovani costituzionalisti, ai quali è possibile fare in questa sede rinvio (sia a quelli che hanno ricostruito l’*iter* parlamentare e la rilevanza delle audizioni che hanno preceduto la formulazione della legge di revisione; sia a quelli che ne hanno denunciato le possibili lacune e incompletezze, sia quelli che ne hanno sottolineato le più profonde innovazioni).

Anche sulla base di questa già ricca produzione dottrinale, credo che il nostro seminario, opportunamente intitolato a “cultura dell’ambiente ed evoluzione del costituzionalismo” debba portare a domandarci, al di là della riforma e della sua portata ed efficacia, in che modo le nuove formulazioni e più in generale la tematica ambientale, tocca le caratteristiche dell’attuale costituzionalismo e come si interseca con alcune delle sue crisi.

1.4. Si tratta di individuare (nell’ottica propria di un seminario, che pone interrogativi e segnala spazi di ricerca, più che conclusioni) quali sono gli approfondimenti che debbono essere fatti in relazione a quelle che sono le caratteristiche essenziali che definiscono lo Stato costituzionale (Cheli; Häberle).

In primo luogo, in che modo la revisione tocca la stessa natura di norma positiva che assume la Costituzione. In che misura la rigidità, che deriva dalla superiorità delle norme costituzionali, si può sviluppare nel consolidare, in norme positive nuovi obiettivi e nuovi valori in cui si riconosce la società: quale significato assume la definizione positiva, come principio fondamentale, della “*tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi*”, (nonché della tutela degli animali) e come incide la nuova norma sull’equilibrio dei valori costituzionali (v. par. 2).

In secondo luogo, in che modo il superamento della concezione tradizionale della sovranità, che caratterizza il sistema aperto e pluralista dell’esercizio dei poteri pubblici nella nostra Costituzione, trova nuove prospettive nell’apertura della tutela dell’ambiente alle dimensioni di governo multilivello (anche con riferimento alle politiche che debbono trovare attuazione nel nostro Stato regionale) (v. par. 3).

In terzo luogo, in relazione alle istituzioni di garanzia in grado di controllare la conformità delle decisioni politiche del legislatore ai principi fissati nella Costituzione: in che modo la nuova formulazione del testo costituzionale suggerirà ai giudici, ed in particolare alla Corte costituzionale, criteri di risoluzione dei complessi conflitti tra gli interessi ambientali e gli altri

valori fondamentali del nostro ordinamento costituzionale (con particolare riferimento alla c.d. “Costituzione economica”) (v. par. 4).

In quarto luogo, il fondamento dello Stato costituzionale, che si identifica nel riconoscimento e nella garanzia dei diritti fondamentali, in funzione dei quali debbono essere costruiti tutti i poteri, in che modo può trovare prospettive radicalmente nuove nel momento in cui si prende atto dell’incidenza delle crisi ambientali (evidenziate in modo urgente dalla crisi climatica) sui diritti della persona umana e sulla loro dimensione intergenerazionale (v. par. 5).

2. Con riferimento alla natura delle norme costituzionali, la valutazione della intervenuta revisione consente di richiamare il secondo comma della XVIII Disposizione transitoria della nostra Costituzione, che si conclude con l’affermazione che *“la Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato”*. Quindi la Costituzione è norma positiva. E norma positiva non significa norma di cui devo individuare la lettera e sulla base di quella, determinarne l’applicazione.

Non siamo nel giuspositivismo classico. Siamo in quella definizione di norma positiva che già dava Paolo Barile nel suo saggio su “La Costituzione come norma giuridica”: *“in realtà, più che un elemento del diritto, la positività è il suo intrinseco modo di essere. La norma è e esiste solo in quanto è positiva, in quanto risponde cioè alla convinzione collettiva che ne garantisce l’osservanza. Quel che decide della vita del diritto è la realtà sociale”*. La realtà sociale, quindi, è il presupposto, è il criterio anche per interpretare la norma positiva costituzionale.

Come ricordava Barbera, nella voce “Costituzione” negli Annali dell’Enciclopedia del Diritto, le norme costituzionali sono anche definite dal contesto normativo che le attua e le accompagna e dai principi ordinanti che le guidano; principi ordinanti costituiti dalla realtà sociale a cui si fa riferimento nel definire i valori fondamentali di una società.

Nel valutare quindi le parole nuove che sono state inserite in Costituzione dalla legge di revisione n. 1/2022, occorre fare riferimento alla realtà sociale e alla convinzione collettiva in cui si inseriscono.

Se è possibile sottolineare che le norme della revisione consolidano parole e principi già affermati dal legislatore ordinario e dai giudici, ed in particolare dalla Corte costituzionale, occorre anche verificare in che termini la revisione sia in grado di esprimere un rinnovato indirizzo della società verso un’efficace e matura tutela dell’ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità.

Se si può ritenere ricco il dibattito intervenuto soprattutto nella fase delle audizioni a livello parlamentare (Cozzi), ed egualmente ricco il contributo dottrinale che si è sviluppato nel primo anno di vigenza della revisione, non si può non sottolineare che le nuove parole entrate in vigore nel testo costituzionale, pur recependo le istanze di una cultura ambientale sempre più diffusa nella società, non risolvono di per sé i problemi posti dall’esigenza di definire la dimensione giuridica dell’ambiente. La revisione impone di aprire nuove prospettive per un dibattito, (che ritarda a decollare sul piano politico, nel silenzio imbarazzante che ha fatto seguito all’approvazione della riforma) su quale è l’ambiente che vogliamo, su quali sono i valori

ambientali da affermare e difendere e ancora una volta, chiarire quale sia la definizione, anche in prospettiva dinamica dell'ambiente.

Abbiamo richiamato all'inizio la complessità e la quasi impossibilità di definire l'ambiente, per cui io ritengo che non si possa dire che c'è un diritto all'ambiente: qual è l'ambiente a cui faccio riferimento? È una definizione che devo trovare in sede scientifica; che devo trovare in sede di valutazione dei rischi che siamo disposti ad accettare; che devo valutare in relazione alle altre esigenze e agli altri valori. Quindi, c'è un discorso di realtà sociale da interpretare che è fondamentale per poter capire in che modo la norma costituzionale positiva ha un significato e ha un senso.

È questa la prima domanda che ci dobbiamo fare e sulla quale la relazione di D'Aloia e anche le indicazioni che sono venute dalle relazioni di questa mattina sono molto importanti. L'inserimento della tutela dell'ambiente, degli ecosistemi, della biodiversità, anche nell'interesse delle future generazioni, costituisce un cambiamento di paradigma? Costituisce un elemento che fa sì che la nostra Costituzione diventi parte del costituzionalismo ambientale?

È forse questo l'elemento di maggiore novità di questa riforma, perché sostanzialmente si ammette (D'Aloia ha richiamato anche tutto il substrato culturale che sta dietro questa riforma) che le nostre Costituzioni non si limitano più a disciplinare il rapporto fra il cittadino e il potere (a tutelare e garantire le libertà rispetto al potere), né si limitano a definire i principi su cui si sviluppa l'articolazione dei poteri pubblici.

A questo punto, la natura, o comunque l'ambiente, le esigenze della natura, la relazione fra l'uomo e la natura (sia nella presente che nelle future generazioni), entrano nel costituzionalismo e le Costituzioni riconoscono le esigenze dell'ambiente come valore da garantire e come principio capace di ordinare e guidare l'azione dei poteri pubblici.

Il volume di Domenico Amirante sul "Costituzionalismo ambientale" è molto importante e illuminante, nel riportare non solo l'emergere diffuso (nella quasi totalità delle Costituzioni vigenti) delle norme costituzionali sulla tutela dell'ambiente, ma nel segnalare, sulla scorta della dottrina comparatista, l'inserimento nel costituzionalismo, accanto alla dimensione delle libertà individuali e dei diritti sociali, anche della dimensione biologico-naturale. Amirante parla appunto di un cambiamento di paradigma costituzionale, come risposta alle domande poste dall'ingresso della nostra società nell'Antropocene. La revisione suggerisce, secondo questa impostazione, la necessità di una rilettura del contratto sociale che fonda il costituzionalismo moderno, attraverso l'affermazione dei principi di responsabilità e interdipendenza, tra individuo, società e natura (Morrone).

2.1. Se la prima domanda è se si sta verificando un cambio di impostazione del costituzionalismo, diventa ineludibile la domanda che la precede: è ammissibile che si sia fatta la modifica di un principio fondamentale, cioè si sia inserito questa norma nell'ambito dei principi fondamentali, costringendo ad una rilettura radicale dell'intera Carta costituzionale?

Qui giustamente Castelli stamattina ha detto che si è creato un precedente grave. In realtà, anche nella Commissione Onida del 2020, avevamo ritenuto che questo fosse ammissibile. Ed è ammissibile per due motivi. Uno perché l'ambiente come valore costituzionale, come principio fondamentale, era già nell'ordinamento. Del resto, le norme costituzionali (e in

questo caso è avvenuto in modo proficuo) possono fare un bilancio di quello che è già avvenuto. La giurisprudenza costituzionale, la legislazione ambientale, la quantità di norme ambientali, sia quelle a livello europeo che noi abbiamo recepito, sia quelle a livello italiano, statale e regionale, sono tali e tante; la sensibilità per l'ambiente, la cultura ambientale, si è sviluppata a tal punto che è sicuramente ammissibile che la Costituzione recepisca questi rilevanti sviluppi ordinamentali. E quindi l'affermazione del principio fondamentale è un riconoscimento di un valore già implicito, che si è sviluppato nella realtà sociale.

La revisione del 2022, in secondo luogo, è tanto più ammissibile, perché non fa regredire, ma sviluppa, la forte vocazione al futuro che caratterizza la nostra Costituzione "presbite". La riforma sviluppa il principio personalista e di solidarietà degli artt. 2 e 3, Il co., Cost.; la capacità di futuro implicita sia nella tutela del paesaggio e del patrimonio culturale (art. 9), così come nella libertà della scienza (art. 33); un futuro da perseguire con l'uso razionale delle risorse (artt. 41 e 44) e con la garanzia del loro mantenimento anche per le future generazioni (art. 81).

La riforma suggerisce comunque di riprendere e approfondire il dibattito su quali sono i principi fondamentali (Fabrizzi questa mattina ha risposto a Castelli su questo punto in modo molto chiaro). Ma è certo che ammettere che la tutela dell'ambiente è principio fondamentale implica tutta una serie di conseguenze, tutta una serie di corollari che sono molto importanti da verificare e che proiettano la nuova norma verso la definizione, propria delle Costituzioni, di un programma capace di orientare la vita sociale e istituzionale.

2.2. La nuova formulazione, in realtà, si fa carico della complessità del concetto di ambiente, aggiungendo al termine "*ambiente*" due concetti propri della biologia (la "biodiversità") e dell'ecologia (gli "ecosistemi") e richiama anche la tutela degli animali (come elementi di autonomo rilievo nell'ambito dei sistemi ambientali).

Il problema che si pone è se gli elementi indicati dalla nuova formulazione abbiano natura inscindibile: se si tratti cioè di una endiadi, in grado solo di descrivere la complessità del concetto di ambiente, o se invece la nuova formulazione consente di distinguere più nettamente tra una concezione dell'ambiente antropocentrica (l'"ambiente" funzionale ai diritti dell'uomo) ed una visione ecocentrica (la "biodiversità" e gli "ecosistemi", nonché gli "animali" come beni da tutelare per il loro valore intrinseco) (già nel senso di non ritenere un'endiadi "ambiente" ed "ecosistema" di cui all'art. 117, Il co., lettera s, si è pronunciata la Corte costituzionale: v. sent. n. 12 del 2009: "ambiente" ed "ecosistema" non sono da considerare un'endiadi, perché con "ambiente" si "vuole fare riferimento a ciò che riguarda l'habitat degli esseri umani", mentre "ecosistema" si riferisce "a ciò che riguarda la natura come valore in sé").

Certamente il richiamo a termini propri delle scienze ambientali, conferma che il nuovo principio indica il rispetto della natura come valore in sé, quale elemento fondante dell'intero ordinamento. Ma questa impostazione non sembra andare al di là dell'indicazione dell'ambiente come presupposto per l'esercizio dei diritti dell'uomo, sottolineando il profilo dei doveri di solidarietà a garanzia della natura e degli equilibri ecologici. Il valore delle risorse e degli equilibri ambientali resta comunque ancorato all'impostazione antropocentrica, che prevale in quasi tutte le costituzioni vigenti e nel diritto internazionale ed europeo.

La revisione suggerisce comunque nuove prospettive per approfondire e sviluppare a livello interpretativo il concetto di ambiente. Non soltanto perché utilizza il termine “ecosistemi” al plurale (a fronte dell’utilizzo del concetto - del tutto improprio, di “ecosistema” al singolare nell’art. 117, lettera s, Il co.), ma anche perché sia gli ecosistemi sia la biodiversità fanno riferimento a obiettivi finalistici che si sovrappongono agli altri obiettivi costituzionali (mentre l’inserimento della tutela degli animali è trattato – con scarsa qualità redazionale – come oggetto di una specifica modalità di tutela affidata alla legge dello Stato).

Si esemplificano ed ampliano i punti di riferimento, ma ciò significa per l’interprete verificare la completezza dei valori menzionati e analizzare le interrelazioni e le compatibilità tra i nuovi valori esplicitati e quelli già presenti nel testo costituzionale.

È stata sottolineata l’assenza della menzione del “clima”, così come di altre risorse naturali fondamentali come l’ “acqua” e le “foreste”: il rischio di specificare alcune delle modalità di definizione dell’oggetto della tutela costituzionale poteva essere superato, nel rispetto dell’esigenza di sobrietà che deve caratterizzare il testo costituzionale, menzionando, come riferimento del nuovo principio fondamentale, solo il termine “ambiente” (termine di per sé univoco ed omnicomprensivo), affidando agli sviluppi della legislazione ordinaria la specificazione di concetti che possono dar luogo a difficoltà interpretative e a dubbi di correttezza scientifica e semantica.

Ma il dato normativo oggi vigente va letto come un’apertura allo sviluppo di concetti che le scienze hanno elaborato ed al necessario rapporto che il legislatore e l’amministrazione dovranno stabilire con le conoscenze scientifiche e tecniche alla base di ogni scelta politica ed operativa da adottare.

2.3. È stata anche criticata la sovrapposizione, nello stesso contesto dell’art. 9, dei nuovi valori indicati nel terzo comma rispetto al valore “paesaggio e beni culturali” affermato nel secondo comma. A mio avviso, il nuovo testo non impedisce, anzi chiaramente promuove, un’interpretazione equilibrata delle innovazioni introdotte.

Il legislatore e i giudici potranno far rientrare nel concetto complesso di “ambiente” tutti gli interessi e valori riconducibili all’equilibrio ecologico e alla tutela delle risorse naturali, ma li dovranno tenere distinti dai valori già presenti nel testo costituzionale. Spetterà alla legislazione, all’amministrazione ed ai giudici individuare la specificità di ciascun valore, per giungere ad un bilanciamento non precostituito nei suoi esiti, ma orientato ad armonizzare i distinti principi fondamentali, ciascuno dei quali non potrà essere pretermesso nel suo nucleo essenziale.

Per esempio, al paesaggio, nella sua concezione estetica tradizionale, che, ai sensi del secondo comma dell’art. 9, caratterizza un valore identitario del nostro ordinamento costituzionale, potrà essere riconosciuta una tutela differenziata, non riducibile in una valutazione ambientale, che lo potrà assorbire solo sulla base di una rigorosa motivazione che ne rispetti i limiti strutturali.

Giustamente Fabrizzi ha ricordato la prima sentenza della Corte costituzionale sulla natura dinamica del concetto di paesaggio (v. sent. n. 94 del 1985). È un dato strutturale di questo valore costituzionale. Merusi nell’interpretare l’articolo 9 della Costituzione sottolineava che il paesaggio e i beni culturali sono concetti dinamici, anche perché menzionati al secondo

comma di un articolo che al primo comma favorisce la ricerca e lo sviluppo della scienza, che è in continuo aggiornamento, in continuo sviluppo.

In questo nuovo contesto, il paesaggio resta un punto di riferimento culturale, e forse potrà essere ricondotto più chiaramente al concetto di “bene culturale”, che è un valore molto ampio, che ha bisogno ovviamente dello sviluppo sia legislativo che giurisprudenziale. Mentre l’ambiente è un contenitore ancora più ampio, che fa riferimento sia ad elementi oggettivi, sia ad equilibri che individuano obiettivi finalistici della società. Nella definizione di ambiente c’è molto di più di quella del paesaggio.

Si può comunque escludere che l’inserimento della tutela dell’ambiente nel terzo comma dell’articolo 9, possa di per sé ridurre la protezione dei valori paesistici (in concreto, l’installazione di campi fotovoltaici e di parchi eolici per la produzione di energia – che oggi può fare riferimento anche al principio fondamentale di tutela dell’ambiente – non potrà di per sé prevalere sulla eventuale necessità di garantire i valori paesistici del territorio; ma la scelta di realizzare infrastrutture per la produzione dell’energia dovrà essere frutto di un bilanciamento basato su procedimenti e istruttorie rigorose e partecipate, capaci di stabilire il punto di equilibrio tra i due principi).

Il problema di fondo è che, da un lato, si pongono dei valori nuovi, ed è un fatto estremamente positivo, dall’altro, non è che mettendo in Costituzione il concetto di ambiente, di ecosistema e di biodiversità, ho risolto tutti i problemi. Ho semplicemente dato al legislatore ed al giudice, un compito ulteriore, di definire cosa sono questi concetti e come si debbono intersecare, interconnettere e sviluppare reciprocamente. E quindi ci saranno da costruire dei procedimenti molto più adeguati ad acquisire consapevolezza nel decidere e nel soppesare gli interessi che si contrappongono.

2.4. I modi con cui poi fare il bilanciamento presentano delle problematiche. Lì probabilmente bisogna scavare di più non soltanto nei concetti, nelle parole. Le parole in una norma di diritto positivo hanno una “forza recondita”, come segnalava Lavagna: la disposizione, la formula legislativa dice qualcosa, ma c’è un significato normativo che deve collegarsi con quella parola, che poi va sviluppato, ed è nella definizione dei criteri con cui scoprire la forza delle parole che occorre dare dei chiarimenti.

Sotto questo profilo, la revisione manifesta quella che, per alcuni, costituisce una lacuna della riforma; ma che comunque va indicata come un’esigenza non eludibile: la tutela dell’ambiente presuppone non tanto una propria definizione dell’oggetto da tutelare, bensì la definizione di politiche ed interventi normativi da elaborare secondo principi e metodi che porteranno a stabilire essi stessi i presupposti e gli equilibri ambientali da garantire. Vanno, in altri termini, definiti e sviluppati i principi che consentono di definire l’ambiente e le azioni a sua tutela.

Nella Costituzione francese questi principi sono stati sviluppati; nell’ordinamento dell’Unione europea sono esplicitati (e come tali sono vigenti anche nel nostro sistema). Ciò che manca è la precisazione e la discussione nel modo in cui interpretare e far vivere tali principi. Non si può far riferimento alle definizioni, meramente ripetitive e non adeguatamente discusse, dei principi introdotti nel decreto n. 4 del 2008, correttivo del d.lgs. n. 152 del 2006.

Occorre una discussione pubblica su questo tema, con un chiarimento di modalità e criteri da adottare. Questa, secondo me, è la domanda che fa questa riforma all'ordinamento, al legislatore, e ovviamente anche ai giudici, che devono poi valutare le modalità con cui si è giunti alla definizione ed applicazione degli stessi principi.

Quindi, su questo aspetto della definizione di ambiente, secondo me, c'è da lavorare molto, c'è soprattutto da aprire un dibattito più ampio nel Paese sui principi e sulla difficoltà di definirli.

3. C'è un altro aspetto di fondo del nostro sistema e del nostro Stato costituzionale, con il quale va confrontato l'inserimento esplicito nella nostra Carta della tutela dell'ambiente come principio fondamentale.

Lo Stato costituzionale ha superato la nozione storica di sovranità come potere unitario, supremo e incondizionato, in coincidenza con il declino degli Stati nazionali e al tempo stesso, con il riconoscimento che lo Stato costituzionale non ha un sovrano, perché la stessa norma costituzionale fissa i limiti per l'esercizio dei poteri sovrani, aprendosi al rapporto con gli altri Stati e con le organizzazioni sovranazionali (artt. 10 e 11 e 117, I co.): la Costituzione definisce il tessuto politico di una democrazia pluralista, per sua natura policentrica, con una struttura caratterizzata dal pluralismo istituzionale.

Proprio questa apertura della nostra Costituzione rende perfettamente coerente l'inserimento della tutela dell'ambiente tra i principi fondamentali.

Come è stato più volte sottolineato, i fenomeni ambientali "non hanno confini; ma nello stesso tempo l'habitat nel quale si manifestano è territorialmente definito; e ciò attiva i poteri e le responsabilità corrispondenti; vi è un disallineamento dalla localizzazione delle fonti inquinanti e quella nella quale si producono i danni, che si traduce in un disallineamento tra potere e responsabilità" (Giampaolo Rossi).

Le diverse dimensioni degli ambiti territoriali dell'ambiente rendono quindi evidente la necessità di affermare il principio di corresponsabilità per tutti i livelli di governo nell'affrontare la crisi ecologica, con il conseguente intervento - secondo i criteri mobili definiti dal principio di sussidiarietà - delle norme internazionali, europee, costituzionali, statali e regionali.

Non è un caso che proprio nell'ambito dell'inserimento della politica ambientale, nei Trattati dell'Unione europea, sia stato per la prima volta affermato positivamente il principio di sussidiarietà (v. Atto unico europeo del 1998).

Il principio di sussidiarietà è già stato ampiamente studiato, ma con riferimento alla tutela dell'ambiente occorre approfondire la ricerca con l'esigenza di coordinare concetti base come quello di territorio e di sovranità.

Nell'ambito della tutela dell'ambiente, risulta evidente come la rilevanza giuridica del territorio si sposti da un momento costitutivo del sistema giuridico a risultato della cultura e dell'insieme dei valori di un popolo: l'ambiente, come il territorio, è, infatti, un valore culturale che contestualmente costituisce il presupposto e l'esito dell'esercizio dei diritti fondamentali; così come i diritti, in un ecosistema a rischio di crisi globale, non trovano più nei confini sovrani degli Stati, i presupposti per la loro soddisfazione.

Di qui la necessità di elaborare criteri di un governo multilivello dei problemi ambientali in grado di attribuire le rispettive responsabilità in ordine alle scelte strategiche e politiche, nonché i criteri per l'attribuzione delle funzioni pubbliche dirette a tutelare i beni di natura collettiva, secondo principi che debbono superare le categorie tradizionali (ciò sia sul piano delle relazioni tra i vari livelli di governo, secondo il principio di sussidiarietà, sia con riferimento all'articolazione e la innovazione sul piano degli organismi in grado contrastare soluzioni unilaterali e di fornire dati scientifici che permettono di definire le risposte alle emergenze).

Con riferimento al rapporto tra Stato e Regioni, su cui si è soffermata la relazione di Giulio Salerno, si può convenire sulla notazione che la revisione costituzionale non innova radicalmente quello che è l'assetto che la Corte costituzionale ha già dato a questo tema.

Si può peraltro rilevare che il quadro costituzionale, pur non formalmente modificato dalla revisione n. 1 del 2022, nell'introduzione del principio fondamentale di cui al terzo comma dell'art. 9, è in grado di rafforzare, da un lato, l'idea dell'ambiente come materia dotata di una sua autonomia e di una sua oggettività, tale da giustificare l'interpretazione rigorosa dell'attribuzione della competenza legislativa esclusiva allo Stato nella materia "*tutela dell'ambiente e dell'ecosistema*" di cui alla lettera s del II co. dell'art. 117 Cost.; e, dall'altro, è in grado di consolidare gli sviluppi più recenti della giurisprudenza costituzionale, che ha aperto nuovi spazi agli interventi del livello regionale.

Sono, infatti, note le problematiche che la modifica del Titolo V, della II Parte della Costituzione (legge di revisione n. 3 del 2001) aveva creato nella distribuzione delle competenze fra centro e periferia, anche nell'ambito della tutela dell'ambiente.

La Corte costituzionale dopo un'iniziale apertura ad un ruolo attivo delle Regioni (sent. n. 407/2002) ha dato un'interpretazione rigida, nel definire la tutela ambientale come materia in senso oggettivo, rigorosamente riservata come tale alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (a partire dalla sent. n. 378/2007).

Ma, nella giurisprudenza più recente, ha nuovamente preso atto della complessità e pervasività dei valori ambientali, che interferiscono in tutti gli altri settori delle discipline giuridiche ed è tornata a considerare la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema come materia essenzialmente trasversale, nella quale lo Stato fissa standard di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, senza escludere la competenza regionale ad introdurre norme di maggior tutela, purché non si tratti di deroghe ai punti di equilibrio delle esigenze contrapposte fissati dalla legge nazionale (con esplicito riferimento all'applicazione del principio europeo di sussidiarietà nella politica ambientale - v. art. 193 TFUE e, per tutte, la sentenza della Corte costituzionale n. 198/2018)

La terminologia più ampia utilizzata dal nuovo terzo comma dell'art. 9 (non coincidente con quella dell'art. 117), può favorire questa impostazione, perché si stabilisce espressamente che la tutela dell'ambiente è competenza della Repubblica ("*costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato*" – art. 114, I co.) e non del solo Stato, inteso come apparato centrale, che deve dare attuazione agli obiettivi costituzionali coordinandosi con tutti gli altri livelli di governo.

Si tratta di "compito comune", come ricordava Raffaele Bifulco stamattina, che potrebbe aprire a nuovi spazi delle autonomie legislative regionali (non è mancato chi ha suggerito che,

nell'ambito della definizione della tutela dell'ecosistema, si giustifica una competenza esclusiva statale per la fissazione degli standard necessari a consentire un livello accettabile di conservazione delle risorse naturali, uniforme sull'intero territorio nazionale; laddove la tutela al plurale degli ecosistemi e, soprattutto, la tutela della biodiversità potrebbero agevolare un'interpretazione di questi settori di tutela come materia di legislazione concorrente, perché finalizzata a salvaguardare, regione per regione, ma anche sito per sito, ciò che ha reso ogni luogo singolarmente unico - Gian Luca Conti).

In realtà, sia il secondo periodo del III co., che riserva alla "legge dello Stato" la disciplina dei "modi e le forme di tutela degli animali" sia l'art. 3 della legge di revisione n. 1 del 2022, per la parte in cui afferma che tale principio vale anche nei confronti delle regioni a Statuto speciale, si deve registrare una palese intenzione di rafforzare la competenza esclusiva statale, anche e soprattutto nel settore della disciplina a tutela della fauna come parte dell'ambiente.

La scarsa qualità dell'indicazione contenuta in quest'ultima norma (chiaramente "fuori posto" rispetto alla topografia della nostra Costituzione) tradisce comunque una tendenza all'accentramento nello Stato della definizione della qualità degli equilibri ambientali, cui è corrisposta, in coerenza con la revisione dell'art. 41, la concentrazione nel "Ministero dell'ambiente e della transizione ecologica", insieme alle competenze ambientali, delle competenze del Ministero dello sviluppo economico riferite alle attività più impattanti, quali quelle relative alla produzione energetica.

Ma la riforma del Ministero (e questa conclusione non muta con l'ulteriore nuova denominazione attribuita di "Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica") manifesta i suoi limiti nel momento in cui la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi diventa principio fondamentale e quindi impone l'integrazione delle valutazioni e dei valori ambientali in tutte le attività amministrative e legislative dell'ordinamento (con la necessità di garantire il coordinamento sia a livello del Comitato interministeriale per la transizione ecologica – CITE – sia nell'ambito della stessa Presidenza del Consiglio).

In conclusione, su questo punto, nell'interpretazione di questa revisione costituzionale, non si potrà non tener conto di come il territorio, che costituisce un elemento strutturale all'interno dello stesso concetto di ambiente, costituisca il luogo dove si generano e debbono essere risolti i conflitti fra gli interessi che fisicamente si manifestano nei diversi ambiti e nei diversi tempi che ne caratterizzano lo sviluppo.

Anche su questo versante sarà indispensabile individuare con chiarezza i criteri con cui adottare forme flessibili di organizzazione in grado di rispondere tempestivamente alle diverse emergenze e alle diverse esigenze che i problemi ambientali pongono alla collettività.

Al di là della rigida contrapposizione fra competenze legislative esclusive, ovvero concorrenti, nel rapporto tra Stato e regioni, si dovranno ipotizzare forme di coordinamento e di intesa che possano tener conto delle specificità e della tempestività dei vari interventi che le politiche ambientali debbono svolgere.

In questo senso, il discusso progetto di "regionalismo differenziato" previsto dall'art. 116, III co., Cost., può confermare (tenendo conto dell'esplicito riferimento alla possibilità di

attribuire alle regioni parte della competenza esclusiva dello Stato nella materia “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”), l’esigenza di individuare concretamente il “chi fa che cosa” e i tempi nell’ambito dei quali intervenire, secondo criteri di flessibilità e di sussidiarietà. Si tratta di correggere l’eccessivo accentramento voluto dalle riforme del Titolo V; ma occorre sviluppare i nuovi criteri procedurali con prudenza (le ulteriori forme e condizioni di autonomia debbono essere “particolari” e deve essere evitata un’interpretazione estensiva dell’art. 116, III co., che è diretto piuttosto a risolvere problemi quali quelli appena indicati e non a creare un *tertium genus* di regioni in palese contrasto con l’assetto complessivo definito dal Titolo V, riformato nel 2001).

4. La più rilevante novità di questa riforma riguarda le modifiche del secondo e del terzo comma dell’art. 41, che costituiscono diretta applicazione, in relazione alla c.d. “Costituzione economica”, del principio fondamentale introdotto nel terzo comma dell’art. 9.

Si tratta di una revisione in grado di incidere immediatamente e in prospettiva – come è stato sottolineato in molti interventi della dottrina e anche in questo seminario – sulle modalità con le quali si dovranno sviluppare le politiche economiche e sulla definizione del rapporto tra valori in costante tensione e conflitto, come quelli legati alla tutela dell’ambiente e della salute e quelli relativi alle attività industriali che strutturalmente assumono carattere di pericolosità nei confronti dei valori ambientali e contestualmente esprimono esigenze inderogabili sul piano del diritto al lavoro e dello sviluppo economico.

Da questo punto di vista, la revisione permette di fare riferimento ad un altro tema che caratterizza lo Stato costituzionale.

Lo Stato costituzionale, nel distinguere tra le scelte legislative di livello costituzionale e le scelte di legislazione ordinaria, non si limita ad affermare la prevalenza delle norme costituzionali, ma introduce, come diretta conseguenza, un sistema di garanzia, costituito non solo dalla giustizia ordinaria ed amministrativa, ma soprattutto dalla giustizia costituzionale, in grado di esercitare nella forma giurisdizionale il controllo di costituzionalità sugli atti del decisore politico.

La decisione politica del legislatore non può non essere controllata sulla base dei principi costituzionali; si contrappone quindi la scelta discrezionale del legislatore e del decisore politico con il potere dell’organo garante della legalità costituzionale, che ne controlla gli esiti attraverso l’interpretazione dei principi costituzionali. Ed è sulla difficoltà di contemperare principi e valori fissati dal dettato costituzionale, nel concreto contrapporsi delle diverse esigenze che si manifestano nella società, ad attribuire al giudice costituzionale la ricerca dei punti di equilibrio e l’attivazione di meccanismi di bilanciamento tra principi, valori ed interessi che lo costringono ad utilizzare, come parametri del suo giudizio, nell’interpretazione delle norme costituzionali, anche i criteri di ragionevolezza, proporzionalità ed equità.

4.1. Nell’ambito della tutela dell’ambiente, la dialettica fra chi disciplina legislativamente e chi controlla, sulla base dei principi costituzionali, è particolarmente complessa.

Per due motivi. Uno perché siamo nell'ambito di settori nei quali i conflitti fra i valori della tutela dell'ambiente e l'attività delle imprese sono molto forti e anche molto complessi, perché l'ambiente è trasversale a molti altri valori che vengono in gioco. Ma soprattutto perché, ed è il secondo aspetto, vi è una difficoltà strutturale della legislazione a risolvere i problemi ambientali, che pongono esigenze, in termini di tempestività e di complessità tecnica e scientifica, cui occorre rispondere con soluzioni molto concrete. Con la legge generale astratta non si possono risolvere i conflitti ambientali; la provvedimentalizzazione della legge è un fenomeno che in materia ambientale è quasi strutturale. C'è un ricorso necessario all'amministrazione, e non è un caso che la Corte costituzionale quando va a risolvere i conflitti fra il principio lavoristico e il principio dell'impresa e i principi per la tutela dell'ambiente, come nel caso Ilva, sostanzialmente si limita a valutare la razionalità di un rinvio delle decisioni all'Amministrazione, strutturalmente competente a definire la concreta tutela degli interessi ambientali da garantire. Ed è noto come il giudizio sulla ragionevolezza delle scelte operate sia in sede legislativa che in sede amministrativa, si presenti particolarmente difficile (se non impossibile) da parte del giudice (ed anche del giudice costituzionale), perché in molti casi occorre valutare se l'attività imprenditoriale, indipendentemente dal rispetto formale delle previsioni normative, sia in grado di mettere in pericolo diritti ed interessi tutelati dall'ordinamento: si tratta, infatti, di diritti ed interessi che, nel caso della tutela dell'ambiente, hanno in prevalenza carattere collettivo ed esigono la definizione di scelte discrezionali, correlate con valutazioni – non sempre rigorosamente quantificabili o valutabili sul piano probabilistico – della pericolosità degli effetti in futuro dell'attività.

Mancano parametri oggettivi predeterminati e assoluti, in grado di consentire una determinazione ed un'applicazione esclusivamente giurisdizionale (lo ricordava Valerio Onida nel commentare la sentenza n. 85 del 2013, facendo espresso riferimento alla difficoltà di applicare il principio di precauzione, che non è un principio dal quale si possa ricavare con chiarezza una regola del caso concreto applicabile dal giudice); sottolineando anche la natura di conflitto tra poteri che in quella sentenza la Corte aveva dovuto risolvere.

Quindi, i conflitti, che nascono nella contrapposizione tra i vari interessi costituzionalmente rilevanti, devono essere risolti dal legislatore o devono essere risolti dall'interprete della norma costituzionale? Occorre prendere atto che la risoluzione concreta del conflitto è frutto di una negoziazione, che ha bisogno di procedure *ad hoc*, che ha bisogno di dialogo molto più ampio, nel quale, da un lato l'Amministrazione abbia una maggiore capacità di decidere sulla base di istruttorie tecniche e scientifiche accreditate e, dall'altro, di una tecnica di formazione delle decisioni molto più trasparente e molto più partecipata (e come tale sindacabile senza l'ampliamento dei margini di valutazione del merito delle soluzioni accolte).

4.2. In questo contesto, il nuovo art. 41 Cost. pone in evidenza almeno due temi del dibattito dei costituzionalisti.

In primo luogo, fino a che punto, sulla base della norma costituzionale, io posso criticare la discrezionalità del legislatore, fino a che punto la Corte costituzionale o anche i giudici nell'andare ad interpretare la norma positiva costituzionale, possono fare delle scelte concrete che sono anch'esse discrezionali.

Si tratta del dibattito, recentemente riaperto sulla legittimazione della Corte a effettuare il bilanciamento tra i valori costituzionali, sindacando la ragionevolezza delle scelte discrezionali del legislatore. L'intervento del giudice costituzionale è necessariamente articolato, né può essere svolto senza un concreto dialogo con il Parlamento. Non si tratta solo di definire le "rime obbligate" che le norme costituzionali impongono; si tratta di verificare la corrispondenza tra i valori e i principi costituzionali e la realtà sociale di cui sono espressione.

A mio avviso, è inevitabile che, nello Stato costituzionale, ci sia l'organo di controllo rispetto alla discrezionalità del legislatore. Quindi non si può eliminare l'intervento della Corte, soprattutto quando si verifica l'assenza di scelte chiare e di conoscenze adeguate delle problematiche e delle possibili soluzioni dei conflitti di interesse da parte del legislatore (le tematiche sul rapporto fra legislazione e giurisdizione e sul ruolo che all'interno di questo rapporto deve svolgere l'Amministrazione, il caso Ilva ce le pone davanti in modo molto chiaro: è sufficiente l'Autorizzazione Integrata Ambientale? In che modo si può risolvere il problema delegandolo solo all'Amministrazione? In che modo il giudice deve controllare? In che modo il legislatore deve intervenire e fare il bilanciamento in concreto?).

4.3. Il secondo tema da approfondire è costituito dalla constatazione che la soluzione del conflitto tra gli interessi ambientali e quelli dell'impresa dipende dalla conoscenza scientifica e dalle soluzioni tecniche. Allora qui, relativamente al sapere scientifico, il problema è se si può addirittura pensare, per definire i nuovi valori inseriti in Costituzione, a una "riserva di scienza" o se invece non si debba pensare a una disciplina delle modalità con cui la scienza è autorizzata a dare le sue indicazioni (a questo proposito, segnalo la voce "Potere e scienza" di Tallacchini sul volume "Potere e Costituzione", volume monografico della "Enciclopedia del Diritto" della Giuffrè, che riporta tutto il dibattito americano su scienza e politica e sulla capacità degli scienziati di guidare il potere dettando limiti nei confronti della discrezionalità dei legislatori).

La Corte costituzionale ha di recente nuovamente affrontato questo tema, esprimendosi con molta chiarezza: *"un intervento sui vaccini non potrebbe nascere da valutazioni di pura discrezionalità politica dello stesso legislatore, bensì dovrebbe prevedere l'elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi di norma nazionali o sovranazionali a ciò deputati dato l'essenziale rilievo che a questi fini rivestono gli organi tecnico-scientifici, o comunque dovrebbe costituire il risultato di una siffatta verifica. Si tratta pertanto pur sempre di esercizio di discrezionalità politica ancorché fondata necessariamente su evidenze scientifiche"* (v. sentt. n. 14 e n. 15 del 2023 sulle vaccinazioni, cui si collega la n. 5 del 2018, nonché la sentenza Onida n. 282 del 2002 sull'elettroshock).

Siccome la scienza è anche incerta, e questo è un altro elemento di cui dobbiamo tenere conto, la disciplina delle modalità con cui si giunge a questo tipo di risultati è fondamentale.

4.4. Quando l'art. 41 dice che *"la libertà di iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale"* (e fin qui è un discorso che probabilmente può essere autonomo

rispetto ai problemi ambientali) o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente e alla sicurezza" dà indubbiamente indicazioni che non possono essere ridotte a mero sviluppo di pacifici esiti giurisprudenziali.

Per alcuni, la revisione costituzionale dell'art. 41 Cost. implicherebbe (sarebbe anzi stata voluta, per favorire) la necessità di un ripensamento da parte della Corte costituzionale sulle soluzioni accolte, nel bilanciamento tra i valori costituzionali, nella nota giurisprudenza sul "caso Ilva".

Ritengo che la revisione non possa in alcun modo modificare l'impostazione che correttamente la Corte ha dato sia nella sentenza n. 85/2013 sia anche nella successiva sentenza n. 58/2018 (con esiti diversi, di rigetto, nel primo caso, di accoglimento nel secondo, in relazione alla diversa struttura delle scelte legislative esaminate).

Per la Corte, i valori della salute e dell'ambiente debbono avere una "prioritaria considerazione" nella valutazione degli interventi del legislatore e dell'amministrazione, ma la "priorità" nella considerazione non può essere equiparata ad una "primazia", nel senso di una prevalenza gerarchica. I diritti fondamentali esigono una tutela "sistematica e non frazionata", in quanto posti dalla Costituzione "in rapporto di integrazione reciproca", senza la possibilità di "individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri".

L'inserimento esplicito di nuovi limiti implicherà esclusivamente la necessità – già affermata ampiamente dalla giurisprudenza costituzionale – di definire il punto di equilibrio, dinamico e non prefissato in anticipo, che il legislatore, nella statuizione delle norme, e il giudice delle leggi, in sede di controllo, debbono effettuare per garantire che di ciascuno dei valori costituzionali in giuoco non sia sacrificato il "nucleo essenziale". Si tratta di applicare, nell'interpretazione, criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, con un rigore che sicuramente la revisione costituzionale impone di rafforzare.

In realtà, nel precisare che le modalità di svolgimento dell'iniziativa economica privata non debbono arrecare danni all'"ambiente" e danni alla "salute", la nuova norma costituzionale conferma la distinzione tra ambiente e salute e può rafforzare quindi la linea giurisprudenziale che, da un lato, ritiene incompressibili (anche a fronte di rilevanti costi) le esigenze di tutela della salute, e, dall'altro, riconosce una più ampia discrezionalità del legislatore nel bilanciare la tutela delle risorse ambientali con le esigenze delle iniziative economiche e la sostenibilità dei loro costi.

4.5. – La revisione fa riferimento solo in modo implicito alla necessità di ricorrere, per la tutela dell'ambiente, all'applicazione del principio dello sviluppo sostenibile, e conseguentemente dei principi di "prevenzione", "precauzione", "correzione alla fonte", "chi inquina paga", affermati nel diritto internazionale e nel diritto dell'Unione europea (art. 191, TFUE), ma l'inserimento esplicito in Costituzione del limite del danno all'ambiente pone un principio che incide direttamente sui modi di svolgere l'attività economica.

Il legislatore dovrà chiarire quindi i criteri procedurali con i quali individuare rischi, limiti e standard ragionevoli che gli imprenditori dovranno rispettare (con la definizione di procedimenti partecipati e l'individuazione di organi tecnici che permettano di introdurre trasparenza ed autorevolezza nel dialogo fra scienza e politica). Ma si dovrà evitare di delegare puramente

e semplicemente alla scienza la definizione dei criteri di bilanciamento, anche per non lasciare i giudici privi di parametri con i quali valutare le scelte discrezionali dell'amministrazione.

La nuova impostazione della norma costituzionale è coerente con il sempre più penetrante sviluppo del principio "chi inquina paga" nel diritto europeo. Il riferimento è non soltanto alla direttiva UE n. 35/2004 sul danno ambientale, ma anche al regolamento 852/2020 dell'Unione europea (il c.d. "regolamento tassonomia") che ha classificato le attività economiche ai fini della loro ecosostenibilità, individuando con chiarezza sia gli obiettivi ambientali da perseguire sia i criteri di vaglio tecnico da rispettare per finanziare gli investimenti). Tra questi principi e criteri è da segnalare, come fonte rilevante della disciplina ambientale, il divieto di finanziare interventi in grado di procurare danni significativi all'ambiente (DNSH – *Do Not Significant Harm*, di difficile applicazione pratica, senza una adeguata e dettagliata elaborazione di norme attuative – sul punto, v. il discusso regolamento sul "dispositivo per la ripresa e resilienza", n. 241/2021 e la Comunicazione della Commissione, n. 1054/2021).

La definizione di questi limiti è un corollario della nuova formulazione dell'art. 41 Cost. Ma il problema di definire cosa significhi "nessun danno all'ambiente" implica una discussione concreta nella definizione dei limiti e dei presupposti che debbono rispettare gli operatori. Soprattutto nel definire i limiti del "danno" si definisce il contenuto del concetto di ambiente e si precisano conseguenze pratiche di assoluto rilievo.

I civilisti sono già molto attivi su questo tema (come è stato ricordato nel corso di questo seminario): cambia lo stesso concetto di impresa, nel definire le modalità con cui l'impresa si deve muovere; si registrano interventi sia a livello internazionale sia a livello europeo, diretti a definire ed interpretare gli obiettivi di sostenibilità ed i criteri con cui attivare le linee guida per la *due diligence* delle imprese, con lo sviluppo sempre più ampio dei principi di responsabilità sociale e ambientale delle imprese (secondo il modello *ESG – Environmental, Sustainability, Governance*), che sicuramente trovano nella nuova formulazione dell'art. 41 un rinnovato fondamento costituzionale (Libertini).

4.6. – Ancor più rilevante, per la sua incidenza sulla rivalutazione del ruolo dei poteri pubblici per garantire, nell'ambito economico, gli obiettivi ed i valori perseguiti dalla collettività, è la revisione del terzo comma dell'art. 41. L'inserimento dei fini ambientali tra gli obiettivi collettivi che permettono al legislatore, mediante programmi e controlli, di indirizzare e coordinare l'iniziativa economica, si collega alla nuova impostazione che proprio l'Unione europea sta avviando nel rapporto tra l'economia e l'ambiente e rilanciano l'esigenza di dare vita ad una programmazione economica, che l'estrema fiducia nel mercato, dettata dalle stesse norme eurounitarie, aveva messo in ombra (per alcuni, l'art. 41, III co., si poteva addirittura ritenere caduto in desuetudine; la revisione rivaluta invece il ruolo dei poteri pubblici nella guida dell'economia).

La "transizione ecologica" (definita, con obiettivi ambiziosi, a partire dalla comunicazione della Commissione n. 640/2019 sul *New Deal*, e sviluppata dai regolamenti n. 1119/2021, sul clima, n. 241/2021, sul *Next Generation UE*, e dalla comunicazione 14.7.2021 *Fit for 55*), ma soprattutto l'approvazione della *Strategia sulla biodiversità* (comunicazione della Commissione n. 380/2020) e dell'VIII programma di azione per il 2030 (deciso il 6 aprile

2022) indicano una chiara tendenza a mettere in discussione il paradigma tecnocratico ed affermare la necessità della tutela degli ecosistemi e del rispetto della natura come principio guida per la stessa economia.

Anche qui si può parlare di un cambio di paradigma: la nostra Costituzione economica è tornata a essere una Costituzione in cui il mercato deve fare i conti con l'ambiente, o meglio, la tutela dell'ambiente, la tutela degli ecosistemi, la tutela della biodiversità devono indirizzare il mercato. Non è più tanto lo sviluppo che deve essere sostenibile, ma è la sostenibilità che definisce le modalità con cui si devono svolgere l'attività economica e lo sviluppo (T. Groppi; E. Bruti Liberati; G. Grasso).

Però c'è da capire meglio, rispetto anche alle norme positive che ci sono, qual è questo tipo di indirizzo e anche vedere in che modo trovare gli strumenti perché questo avvenga in modo trasparente, chiaro e definito, con un dibattito adeguato e non con le scelte che vengono fatte all'interno del solo esecutivo.

Non si può non ricordare che la revisione, nella formulazione ora approvata, era pronta già nel 2004 (ed anche prima). La sua approvazione nel 2022 è finalmente venuta su impulso del Governo Conte II e del Governo Draghi, sulla spinta dell'indirizzo impresso dal *Green Deal* europeo. Del resto, sappiamo che la nostra Costituzione ha sempre avuto un collegamento diretto con l'evoluzione delle democrazie occidentali (Onida), e in questo caso la svolta *green* dell'Europa rendeva urgente l'approvazione della nostra riforma. Con i regolamenti europei eravamo già nella transizione ecologica e la norma costituzionale ha ratificato questo indirizzo, con un voto espresso all'unanimità (in realtà c'è stata l'assenza, nell'ultima votazione, di un partito che era l'unico di opposizione in quel momento; lo stesso partito che oggi è al Governo, e che non chiama più il Ministero "Ministero dell'Ambiente e della Transizione Ecologica" ma lo chiama "Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica"; quindi, il dibattito e la discussione sono aperti e bisogna svilupparli adeguatamente e la dottrina deve mettere dei paletti chiari su queste problematiche – Benvenuti).

5. Il problema della crisi climatica ed il moltiplicarsi del contenzioso, riconducibile alla c.d. "giustizia climatica", su cui è stata esauriente la relazione di Porena, si collega ad un carattere essenziale dello Stato costituzionale.

Lo Stato costituzionale si basa sui diritti fondamentali e sui diritti della persona.

La legittimazione della stessa Costituzione deriva dal riconoscimento dei diritti e della dignità della persona umana. Nel momento in cui i diritti fondamentali sono esposti a rischi letali, per gli effetti della crisi climatica, è chiaro che lo Stato costituzionale si deve confrontare con questa emergenza.

Spetta, del resto, a ciascuno Stato ed alle sue norme costituzionali dare risposte di fronte alla complessità della crisi climatica.

Le difficoltà per il diritto, per dare soluzioni alla crisi climatica, sono note.

Da un lato, la scienza ha definito il rischio che deriva dalle attività antropiche per gli equilibri del clima ed ha discusso e discute sui tempi che sono a disposizione per gestire tale rischio.

Al tempo stesso, il carattere di interesse generale globale, per gli effetti che si producono in tutta la biosfera, che caratterizza le problematiche del clima, implica la necessità di affrontare una sfida – da considerare “letale”, in quanto si può ritenere di essere giunti alla produzione di effetti non più reversibili sugli equilibri di tutto l’ambiente in cui viviamo – che costringe a scegliere tra la tutela della biosfera (quale presupposto della vita e dei diritti) e un modello di sviluppo modificabile solo con un cambio di paradigma sociale ed economico, che deve sacrificare interessi egoistici a lungo consolidati.

Anche la tecnica normativa tradizionale, ed in particolare quella che si fonda sul principio della responsabilità e della reciprocità, è difficilmente applicabile: gli effetti negativi sul clima sono collegabili ad una responsabilità diffusa che si manifesta su diversi piani e con riferimento ad una notevole molteplicità di attività (sia quelle imprenditoriali, sia quelle agricole, sia quelle connesse con i trasporti, con la produzione dell’energia; quelle connesse anche con le stesse abitudini di vita sociale e di consumo dei beni e dei prodotti da parte dei singoli). Non è solo difficile individuare in modo puntuale e chiaro i responsabili, ma è anche difficile individuare con chiarezza gli stessi soggetti che subiscono gli effetti negativi della crisi climatica. E, su questo piano, l’ampiezza dello spettro dei soggetti interessati si allarga dalla nostra anche alle future generazioni.

L’ubiquità e la pluralità delle risorse colpite costituisce un ulteriore ostacolo, perché nel sistema tradizionale dei rapporti tra gli Stati diventa difficile la possibilità di rivendicare giustizia per le conseguenze negative sul clima che alcuni Stati sono capaci di produrre in maggior misura. Così come è difficile ottenere giustizia per le lesioni che ne derivano a carico dei paesi non sviluppati e per la tutela dei diritti umani (gli effetti negativi sul clima producono conseguenze negative differenziate sia tra gli Stati sia tra i ceti sociali, colpendo in modo più radicale gli Stati vulnerabili ed i ceti più poveri).

5.1. Alcune risposte sono di recente intervenute nell’ambito del diritto internazionale, come ci ha ricordato Porena.

È significativa la svolta avvenuta nell’arco del 2015, dapprima con l’approvazione da parte delle Nazioni Unite, dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (*UN Sustainable Development Goals*) e successivamente con il raggiungimento nella COP21, nell’ambito della Convenzione ONU sul clima, del c.d. “Accordo di Parigi” del dicembre 2015 (eventi entrambi favoriti dalla influente presa di posizione della *Laudato si* di Papa Francesco).

L’Accordo di Parigi costituisce un passo fondamentale, perché si è trattato di un trattato globale, al quale hanno partecipato i rappresentanti di 198 Stati (ratificato in meno di un anno, con l’individuazione di un obiettivo condiviso sulla base dei dati scientifici elaborati dall’IPCC - non superare i 2° di aumento del riscaldamento globale rispetto alla situazione preindustriale, con anche l’obiettivo di non superare 1,5° - v. art. 2 dell’Accordo).

L’elemento positivo dell’Accordo di Parigi sta nella circostanza che supera la concezione tipica degli accordi e trattati internazionali (che vincolano esclusivamente gli Stati aderenti e restano senza alcun effetto nei confronti di coloro che non aderiscono o che hanno la possibilità di ritirarsi dagli accordi presi). Si tratta, infatti, di un “trattato globale”, cioè uno di quei trattati che l’Organizzazione delle Nazioni Unite ritiene essenziali per raggiungere i suoi

obiettivi, perché si tratta di trattati che perseguono interessi collettivi ineludibili della comunità internazionale (sono i c.d. “*Core Treaties*”, di cui sono esempi i trattati sul riconoscimento dei diritti umani, sulla biodiversità; sul patrimonio culturale; sui beni comuni; ed il recente trattato sulla tutela degli oceani).

Il metodo utilizzato dall’Accordo di Parigi è quello dei contributi volontari, senza sanzioni (come ci ricordava stamani Raffaele Bifulco). Ma la necessità di informare sulla predisposizione dei progetti da parte di ciascuno Stato, e soprattutto l’aver stabilito la necessità che ogni ulteriore sviluppo dei progetti debba costituire un miglioramento (secondo il principio di “non regressione”, che assume proprio a partire dall’Accordo di Parigi un valore giuridico, fino ad allora solo ipotizzato dalla dottrina), permette di considerare il ruolo del diritto internazionale definito nell’Accordo di Parigi in termini positivi, come manifestazione di una volontà collettiva rispetto alla quale tutti gli Stati (la quasi totalità degli Stati aderenti alle Nazioni Unite) assumono una precisa responsabilità.

L’attuazione dell’Accordo di Parigi ha manifestato ovviamente le difficoltà che derivano dalla rilevanza dei mutamenti, soprattutto del sistema economico, che tale accordo presuppone e non ci sono stati progressi particolarmente evidenti nelle successive COP che si sono tenute; ma si è avviato un percorso potenzialmente virtuoso che ciascun Stato aderente si è impegnato a percorrere, dandone conto secondo principi di trasparenza.

5.2. Come ha ricordato Porena, l’Unione europea si è posta all’avanguardia su questo tema, ed ha presentato un progetto di attuazione per il raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo di Parigi particolarmente rilevante, individuando, nell’ambito del *Green Deal*, di cui alle comunicazioni della Commissione dell’Unione europea n. 640/2019 e n. 562/2020, obiettivi ambiziosi, quale la previsione della riduzione del 55% delle emissioni al 2030 rispetto alle emissioni al 1990 e il raggiungimento della neutralità carbonica entro il 2050.

Non si è trattato soltanto di un aggiornamento e un rilancio del sistema del mercato delle quote di emissioni, già avviato dal Protocollo di Kyoto (attraverso le direttive 841 e 842/2018/UE), per dare vita ad uno sviluppo di un mercato in grado di influenzare anche mercati diversi da quelli dell’area regionale europea, ma anche di porre in essere una vera e propria governance sul clima (adottata con il regolamento 2018/1999/UE), con la previsione e l’elaborazione di un piano nazionale integrato per l’energia e il clima e di un piano strategico di lungo termine da parte di ciascuno Stato membro, al fine di raggiungere gli obiettivi definitivi a livello di organizzazione regionale.

In questo contesto, è stato approvato il *Recovery plan next generation Eu* (regolamenti 240 e 241 del 2021), cui è seguita la “*Legge europea per il clima*” (regolamento 2021/1119/UE), che ha impostato i criteri con i quali attivare la transizione ecologica, e sulla base della quale sono previsti gli ulteriori interventi di cui alla comunicazione *Fit for 55%* (n. 550/2021, nella quale la Commissione ha precisato quali sono gli strumenti “pronti” per raggiungere l’obiettivo della riduzione già nell’anno 2030). Come risulta anche dal Programma di azione per il 2030, l’Unione europea ha impostato una politica ambientale completamente innovativa, con una inversione notevole della stessa interpretazione del principio di sviluppo sostenibile.

Si passa, con la transizione ecologica, da una visione di uno sviluppo e di una crescita, come paradigma con il quale confrontare gli eventuali limiti posti dalle esigenze di tutela dell'ambiente, ad una impostazione nella quale, invece, gli equilibri ambientali costituiscono un dato di partenza per la costruzione di tutte le altre politiche (con una strategia per il contenimento delle emissioni dannose per il clima che si collega alle parallele iniziative adottate dall'Unione con riferimento alla biodiversità e agli altri obiettivi ambientali da raggiungere nella politica dell'ambiente di cui all'art. 4, II co., lettera e, TFUE).

La transizione ecologica nel nostro sistema ha avuto una svolta importante con la stessa trasformazione del Ministero per la tutela dell'ambiente, del territorio e del mare nel Ministero della Transizione ecologica (art. 2, d.l. 1° marzo 2021, n. 22) e nella approvazione del Piano per la transizione ecologica – PTE (di cui alla delibera 28 luglio 2021 del Comitato interministeriale per la transizione ecologica). Si tratta di un Piano che individua gli obiettivi della decarbonizzazione, le discipline dirette a garantire la mobilità sostenibile e il miglioramento della qualità dell'aria. Tutti obiettivi ribaditi e precisati anche nella Missione 2 del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza – PNRR – indicata come “transizione energetica e mobilità sostenibile”, e disciplinata dalle norme del d.l. n. 77 del 31 maggio 2021 e delle sue successive modifiche.

L'attuazione degli obiettivi e la predisposizione degli strumenti per raggiungerli, individuati nel nostro ordinamento per la transizione ecologica, in attuazione dei programmi e delle norme unionali, costituiscono il punto di arrivo dello sviluppo dottrinale e giurisprudenziale che ha portato alla definizione espressa del valore “ambiente” nella nostra Costituzione nella legge di revisione n. 1 del 2022. L'inserimento del nuovo principio fondamentale assume sicuro rilievo in riferimento alla crisi climatica, soprattutto per la parte in cui precisa (in coerenza con le dichiarazioni internazionali ed europee) che la tutela è “anche nell'interesse delle future generazioni”.

Il riferimento all'equità intergenerazionale richiama implicitamente, ma chiaramente (come è stato ampiamente sottolineato dalla dottrina, ed anche in questo Seminario), il principio dello “sviluppo sostenibile”, che collega la tutela dell'ambiente con i doveri di solidarietà, di cui l'art. 2 Cost. chiede l'adempimento (si tratta della stessa impostazione seguita nella Carta dei diritti dell'Unione europea, dove lo “sviluppo sostenibile” viene collegato alla tutela dell'ambiente nell'art. 37, collocato nel capitolo IV, riferito al valore “solidarietà”).

Se, nell'ambito dello sviluppo sostenibile, la tutela dell'ambiente si collega con le esigenze ed i diritti dell'uomo, la ricostruzione della dimensione giuridica dell'ambiente in termini di doveri di solidarietà esclude che l'uomo possa vantare diritti nei confronti dell'ambiente.

Per questo la revisione ha espressamente evitato di accogliere le proposte dirette ad affermare un diritto fondamentale all'ambiente. E' stata invece adottata una soluzione analoga a quella della riforma della Legge Fondamentale della Repubblica Federale Tedesca – art. 20 a – secondo cui “*lo Stato tutela anche in responsabilità verso le generazioni future le fondamentali condizioni naturali di vita [“natürlichen Lebensgrundlagen”] e gli animali mediante l'esercizio del potere legislativo, nel quadro dell'ordinamento costituzionale e dei poteri esecutivo e giudiziario, in conformità alla legge e al diritto*”, dove con “*natürlichen Lebensgrundlagen*”

si indicano i presupposti da tutelare per riconoscere e garantire i diritti, sia delle generazioni attuali che di quelle future.

5.3. Si è sottolineato da più parti come il riferimento alle generazioni future apra al futuro la nostra Costituzione. La constatazione ben poteva essere fatta già sulla base dell'apertura al diritto internazionale ed ai suoi principi presente nella nostra Carta del 1948 (la stessa Corte costituzionale ha potuto fare riferimento alla tutela delle generazioni future, nell'interpretare i principi dell'art. 81 sull'equilibrio di bilancio - sent. n. 18/2019).

Ma, come ha dimostrato la sentenza del BVG del 24 marzo 2021, una norma costituzionale che riconosce il principio di responsabilità per le generazioni future consente di radicare azioni dirette a vincolare gli Stati ad essere coerenti con gli impegni assunti nell'ambito dell'Accordo di Parigi.

In questo senso, la revisione del 2022 è in grado di aprire, anche nel nostro ordinamento il capitolo della c.d. "giustizia climatica".

L'inserimento esplicito del principio dell'equità intergenerazionale, nella gestione delle risorse ambientali, imporrà una legislazione che si proietti nel lungo periodo, con la consapevolezza di intervenire tenendo conto, da un lato, dei tempi lunghi della natura e, dall'altro, della necessità di gestire il futuro del pianeta con interventi tempestivi, rispetto ai rischi di breve e lungo periodo che la scienza è in grado di prevedere.

Come ha suggerito Bifulco nella sua relazione introduttiva, la prospettiva della libertà assume, in questo contesto, nuovi ed inediti sviluppi. Le libertà e diritti tradizionali, della prima, della seconda ed anche della terza generazione, si arricchiscono di una dimensione temporale di lungo periodo, che permette di chiedere – sulla base delle previsioni scientifiche – tutele anticipate rispetto al verificarsi della lesione delle posizioni soggettive. Inevitabile, rispetto alla crisi climatica, la consapevolezza di un rapporto più diretto tra la tutela dell'ambiente e la garanzia e il rispetto dei diritti umani.

5.4. L'affermazione della responsabilità per le conseguenze negative sugli equilibri ambientali, che derivano dalle attività economiche e dagli stili di vita delle società più avanzate, rafforza la concezione antropocentrica dell'ambiente che risulta presente nel diritto internazionale e nelle dichiarazioni dell'organizzazione delle Nazioni Unite, ma si collega sempre più al fondamento delle nostre Costituzioni, quali espressione dell'anteriorità dei diritti umani rispetto alle norme che legittimano il potere.

Il collegamento tra i diritti umani e il principio dello sviluppo sostenibile costituisce l'elemento di novità che è in grado di dare nuove prospettive al costituzionalismo.

In questo senso è sufficiente richiamare il punto 10 della risoluzione adottata dall'Assemblea generale ONU del 25 settembre 2015, che ha approvato l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, dove si precisa che la nuova Agenda è fondata sulla Dichiarazione universale dei diritti umani, e sui trattati internazionali sui diritti umani (con un rinvio alla Dichiarazione del millennio ed ai risultati del vertice mondiale del 2005).

Si tratta dell'impostazione anche della Carta della terra, dove il rispetto e la cura per la comunità della vita connette il riconoscimento che tutti gli esseri viventi sono interdipendenti e

che ogni forma di vita ha valore indipendentemente dalla sua utilità per gli esseri umani (punto 1, lettera a), con la fede nell'intrinseca dignità di tutti gli esseri umani (punto 1, lettera b), con la responsabilità per prevenire i danni all'ambiente (punto 2, lettera a) e contestualmente assicurare che le comunità ad ogni livello garantiscano i diritti umani e le libertà fondamentali e l'eguaglianza sostanziale (punto 3, lettera a).

Alle risoluzioni / raccomandazioni delle Nazioni Unite sul legame tra diritti umani, clima e ambiente (v. il report dell'Assemblea delle Nazioni Unite – 19° Sessione del Consiglio sui diritti umani, 12 gennaio 2022), ha fatto riferimento anche il Consiglio dell'Unione europea (vedi le conclusioni del 24 gennaio 2022, n. 5277/22 – v. punto 21; e già prima, l'Assemblea parlamentare del Consiglio di Europa - risoluzione n. 2400/2021 del 29 settembre 2021).

Anche a questi punti di riferimento sono collegate le iniziative giudiziarie sulla c.d. "giustizia climatica", nell'ambito della quale (al di là della notevole prudenza dimostrata soprattutto dai giudici statunitensi), sono giunti esiti di grande rilievo nelle Corti europee. In primo luogo, la già citata sentenza del BVG, del 24 marzo 2021, che ha censurato la legge federale sulla protezione del clima, per garantire la tutela delle future generazioni, che avrebbero subito un onere sproporzionato di riduzioni dopo il 2030. Sentenza preceduta dalla nota sentenza della Corte Distrettuale dell'Aja 24 giugno 2015 (confermata in appello il 9 ottobre 2018 e resa definitiva dalla Corte Suprema 20 dicembre 2019) sul caso "Urgenda", seguita da quella del Conseil d'État 11 giugno 2021 (nell' "Affaire du Siècle").

Significativa, per l'applicazione diretta nei confronti di società multinazionali, la sentenza della Corte olandese di primo grado, del 26 maggio 2021, nei confronti della Shell, condannata a ridurre le emissioni globali di carbonio dell'intero gruppo del 45% (sentenza attualmente appellata, che si fonda sul rinvio esplicito del diritto civile olandese alle norme di *soft law* riferite agli obblighi delle imprese per la tutela dei diritti umani).

Si tratta di contenziosi che difficilmente trovano spazio nel nostro ordinamento (nonostante il molto pubblicizzato "Giudizio Universale", pendente nei confronti dello Stato davanti al Tribunale di Roma) data l'evidente assenza di un riconoscimento diretto a favore dei singoli del "diritto al clima", anche perché è ancora da valutare il rischio di superare il limite della divisione dei poteri nella definizione delle scelte strategiche ampiamente discrezionali che debbono essere effettuate. È del resto oggettiva la difficoltà di attribuire direttamente al giudice la valutazione dei tempi e dei modi con i quali adeguarsi alle indicazioni della scienza e nel dare seguito agli accordi internazionali.

Ma è comunque significativo che azioni di questo tipo costringano gli Stati a render conto davanti ai giudici delle azioni concretamente poste in essere per garantire la transizione ecologica.

In questo contesto, si deve segnalare la richiesta di parere alla Corte di Giustizia formulata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 marzo 2023, a conferma del collegamento fra diritti fondamentali e clima. Su istanza dei Paesi che con la crisi climatica rischiano di scomparire, l'Assemblea ha chiesto alla Corte di Giustizia di stabilire se ci sono dei diritti e delle obbligazioni che gli Stati, sulla base della legge internazionale, devono adottare e devono rispettare per diminuire le emissioni di CO₂ e quali sono le conseguenze, verificando soprat-

tutto se esiste un diritto di azione degli Stati per rivendicare i danni derivanti dalla crisi climatica. E si è in attesa del giudizio della Corte Europea dei diritti dell'uomo sul ricorso dei giovani portoghesi (tra i 10 ed i 23 anni) che contestano la violazione degli artt. 2 e 8 della CEDU in relazione all'omessa attuazione dell'Accordo di Parigi (Duarte Agostinho e altri v. Portogallo).

Sono casi che evidenziano come il nucleo forte dello Stato costituzionale debba trovare un rafforzamento ed uno sviluppo che rinnova gli stessi presupposti della sua legittimazione.

Lo Stato costituzionale si deve muovere in modo inevitabile verso il costituzionalismo ambientale e ritrovare nella tutela dell'umanità, rispetto agli equilibri ambientali, la ragione ultima del suo potere.

6. In conclusione, l'affermazione della "tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi" come principio fondamentale, pone almeno quattro temi di riflessione sul nostro costituzionalismo.

In primo luogo, la verifica della portata radicalmente innovativa del nuovo principio introdotto nell'art. 9, III co., Cost., sia nel definire il valore costituzionale "ambiente" e sia nel collocare la nostra Costituzione nel quadro del costituzionalismo ambientale, che si sta sviluppando nel diritto comparato.

In secondo luogo, la necessaria apertura, per la soluzione dei problemi ambientali, a una dimensione sovranazionale ed a una collaborazione e coordinamento di livello internazionale, con l'applicazione di criteri di flessibilità e sussidiarietà nell'individuazione del livello di governo competente ad intervenire.

In terzo luogo, le implicazioni di enorme rilievo, anche sul piano operativo, dell'influenza del nuovo principio fondamentale nella definizione dei criteri e delle modalità con cui regolare lo sviluppo economico, nel rapporto dialettico con i limiti posti dalla natura e dalla tutela delle future generazioni.

In quarto luogo, l'individuazione della capacità della nuova revisione costituzionale di rispondere alle drammatiche esigenze poste dalla crisi climatica.

Sono tutti temi sui quali l'approfondimento dottrinale e gli sviluppi giurisprudenziali saranno da seguire con attenzione, anche per la parte in cui consentiranno di ridefinire alcuni caratteri essenziali del nostro Stato costituzionale.

Ciò che manca, e che deve essere sicuramente approfondito con urgenza, dopo la recente revisione, è costituito dalla necessità di non lasciare che questa riforma resti introdotta senza che sia seguita da un approfondimento delle modalità con cui la si può attuare.

Non si può lasciare che le parole nuove che sono state inserite - e che hanno un significato molto importante e dirompente, anche nell'ambito della Costituzione economica - vengano solo interpretate dai giudici e dalla Corte costituzionale.

È indispensabile sviluppare un chiarimento sull'interpretazione che il nostro ordinamento è in grado di dare ai principi che, nel diritto internazionale e nel diritto comunitario, si sono affermati per la tutela dell'ambiente (individuando in concreto la portata dei principi per l'azione a tutela dell'ambiente, gli unici che sono in grado di giungere, nella loro interazione, a

consolidare un risultato anche in termini di corretta individuazione delle risorse e degli equilibri ambientali che occorre salvaguardare).

I principi introdotti nel correttivo al d.lgs. n. 152 del 2006 sono formulati in modo generico e non strutturato adeguatamente, con lacune particolarmente rilevanti, costituite dall'assenza dell'affermazione del principio di integrazione degli interessi ambientali in tutte le azioni pubbliche e dall'assenza di criteri e linee guida per effettuare il bilanciamento tra gli interessi ambientali ed i valori connessi con la tutela dell'ambiente rispetto agli altri interessi pubblici e valori costituzionali confliggenti.

In altri termini, la riforma deve essere accompagnata, con urgenza, dall'approfondimento e la discussione sulle modalità con le quali inserire la valutazione degli interessi ambientali nella programmazione di tutte le altre attività pubbliche e di tutti i programmi economici e sociali che vengono proposti e approvati nel circuito decisionale Parlamento / Governo.

Occorre cioè porre nuovamente mano a quella legge di principi in materia ambientale che già era stata impostata – a suo tempo – dal Governo Ciampi (Ministro dell'Ambiente Spini) e che dovrebbe costituire la premessa logica e l'obiettivo strategico di quella che ancora oggi è una necessaria opera di razionalizzazione della legislazione ambientale (Caravita; Cecchetti).

Nella stessa direzione occorrerà definire le modalità di elaborazione delle norme tecniche e delle procedure per l'emanazione dei regolamenti di attuazione delle norme di tutela ambientale.

Occorre stabilire criteri sia sui tempi per l'elaborazione di tali norme sia per attivare forme di dibattito scientifico che le precedano e forme di partecipazione trasparente alla loro elaborazione, distinguendo chiaramente quello che è il momento dell'attività conoscitiva e tecnica sulle possibili normative da adottare e quelle che sono scelte di merito politico da individuare sulla base degli indirizzi elaborati, a livello di fonti legislative parlamentari (in questo senso si orientava l'art. 2 del progetto della Commissione Spini, in cui si definivano le norme tecniche come quelle: emanate da organi tecnico-scientifici, composti sulla base di criteri di competenza, correttezza e imparzialità; sufficientemente giustificate e che indicano gli strumenti ed i metodi della loro applicazione; soggette a revisione periodica; approvate in un procedimento caratterizzato dalla pubblicità e dalla partecipazione di esperti o comitati di esperti, con l'audizione di ogni altro soggetto interessato).

Sono questi due temi quelli che suggerisco di approfondire, perché costituiscono il presupposto per evitare che la recente revisione resti un manifesto privo di efficacia nell'adeguare la realtà economica e sociale alle esigenze di tutela degli interessi ambientali.

* * *

Riferimenti bibliografici

1.1

Amirante D., *Diritto ambientale e Costituzione. Esperienze europee*, Milano, 2000.

Cafagno M., *Principi e strumenti di tutela dell'ambiente come sistema complesso, adattativo, comune*, Torino, 2007.

Cafagno M. – D’Orsogna D. – Fracchia F., *Nozione giuridica dell’ambiente e visione sistemica*, in Urbani Ulivi L. (a cura di), *Strutture di mondo. Il pensiero sistemico come specchio di una realtà complessa*, Vol. III, Bologna, 2015.

Caravita B., *Elaborazione giurisprudenziale e intervento legislativo nella tutela degli interessi diffusi*, nota a Tar Lazio, sez. II, 254/1985, in *Rivista giuridica dell’Ambiente*, 1986.

Caravita B., *Diritto pubblico dell’ambiente*, Bologna, 1990.

Caravita B., *Dieci mosse per il governo dell’ambiente*, in *Rivista Giuridica dell’Ambiente*, 1996.

Caravita B., Cassetti L., Morrone A., *Diritto dell’ambiente*, Bologna, 2016.

Cecchetti M., *Principi costituzionali per la tutela dell’ambiente* (O.Le.A., Osservatorio sulla legislazione a tutela dell’ambiente), Milano, 2000.

Cecchetti M. – Ronchetti L. – Bruti Liberati E., *Tutela dell’ambiente: diritti e politiche*, Napoli, 2021.

Cordini G., *Diritto ambientale comparato*, Padova, 2002.

Crosetti A. – Ferrara R. – Fracchia F. – Olivetti Rason N., *Introduzione al diritto dell’ambiente*, Roma-Bari, 2018.

Dell’Anno P., *Diritto dell’ambiente*, Milano, 2022.

Dell’Anno P. – Picozza E. (a cura di), *Trattato di diritto dell’ambiente, Vol. I: Principi generali*, Padova, 2012; *Vol. II: Discipline ambientali di settore*, Padova, 2013; *Vol. III: Tutele parallele. Norme processuali*, Padova, 2015.

Del Signore M., voce *Ambiente*, in *Encicl. Dir., I tematici*, Vol. III, *Funzioni amministrative*, Milano, 2022.

Ferrara R. – Sandulli M.A., *Trattato di diritto dell’ambiente. Vol. I: Le politiche ambientali, lo sviluppo sostenibile e il danno* (a cura di R. Ferrara e C. E. Gallo), Milano, 2014; *Vol. II: I procedimenti amministrativi per la tutela dell’ambiente* (a cura di S. Grassi e M.A. Sandulli), Milano, 2014; *Vol. III: La tutela della natura e del paesaggio* (a cura di A. Crosetti), Milano, 2014.

Fracchia F., *Sulla configurazione giuridica unitaria dell’ambiente: art. 2 Cost. e doveri di solidarietà ambientale*, in *Diritto dell’economia*, 2002.

Grassi S., voce *Tutela dell’ambiente (dir. amm.)*, in *Encicl. Dir., Annali*, vol. I, Milano, 2007.

Grassi S., *Problemi di diritto costituzionale dell’ambiente* (O.Le.A., Osservatorio sulla legislazione a tutela dell’ambiente), Milano, 2012.

Grassi S., *La tutela dell’ambiente nelle fonti internazionali, europee ed interne*, relazione al Convegno *Scelte ambientali, azione amministrativa e tecniche di tutela* (Firenze, 1-2 luglio 2022), in *Federalismi.it*, 5 giugno 2023.

Grassi S. – Cecchetti M – Andronio A. (a cura di), *Ambiente e diritto*, Vols. I-II, Firenze, 1999.

Lugaresi N., *Diritto dell’ambiente*, Milano, 2020.

Luther J., *Antropocentrismo ed ecocentrismo nel diritto dell’ambiente in Germania ed in Italia*, in *Politica del diritto*, 1989.

Martines T., *La dimensione giuridica dell’ambiente*, in *Scritti in onore di Giuseppe Guarino*, Padova, 1998.

Murgia C. (a cura di), *L’ambiente e la sua protezione*, Atti del Convegno di Cagliari (19-21 aprile 1989), Milano, 1991.

Nespor S. – Ramacci L., *Codice dell’ambiente*, Milano, 2022.

Onida V., *Le politiche istituzionali italiane in materia ambientale*, in *Rivista Giuridica dell’Ambiente*, 1991.

Pericu G., *Ambiente (tutela dell’)*, in *Digesto delle Discipline pubblicistiche*, Torino, 1987.

Porena D., 'Ambiente': complessità di una nozione giuridica. I tentativi di offrirne una ricostruzione costituzionale emancipata dalla dimensione 'antropocentrica', in *Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it*, 2020, fasc. 3.

Rossi G., *Diritto dell'ambiente*, Torino, 2021.

Salvemini L., *I principi del diritto dell'ambiente*, Torino, 2019.

1.2

Berti G., *Il rapporto ambientale*, in *Amministrare*, 1987.

Capaccioli E., *Profili giuridico amministrativi della tutela contro l'inquinamento dell'aria e dell'acqua*, in *Foro amministrativo*, 1970.

Caravita B., *Il danno ambientale tra Corte dei Conti, legislatore e Corte costituzionale*, nota a Corte cost. 641/1987, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, 1988.

Comporti G.D., *Codice dell'ambiente e responsabilità ambientale*, in *RQDA*, 1/2022.

Cordini G. – Fois P. – Marchisio S. (a cura di), *Diritto ambientale. Profili internazionali, europei e comparati*, Torino, 2017.

Costato L. – Manservizi S., *Profili di diritto ambientale nell'Unione europea*, Padova, 2012.

Dupuy P.M. – Vinuales J.E., *International Environmental Law*, Cambridge, 2021.

Ferrara R. – Vipiana P.M., *La tutela dell'ambiente tra diritto interno e diritto comunitario*, Padova, 2002.

Fodella A. – Pineschi L., *La protezione dell'ambiente nel diritto internazionale*, Torino, 2009.

Francioni F., *Per un governo mondiale dell'ambiente: quali norme? quali istituzioni?*, in Scamuzzi S. (a cura di), *Costituzioni, razionalità, ambiente*, Torino, 1994.

Gaja G., *Evoluzione e tendenze attuali del diritto internazionale dell'ambiente: brevi considerazioni*, in Grassi S. – Cecchetti M. – Andronio A. (a cura di), *Ambiente e diritto*, Vol. I, Firenze, 1999.

Giannini M.S., "Ambiente": saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, in *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*, 1973.

Giuffrida R. (a cura di), *Diritto europeo dell'ambiente*, Torino, 2012.

Giuffrida R. – Amabili F. (a cura di), *La tutela dell'ambiente nel diritto internazionale ed europeo*, Torino, 2018.

Kramer L., *Manuale di diritto comunitario per l'ambiente*, Milano, 2002.

Lees E. – Vinuales J.E., *The Oxford Handbook of Comparative Environmental Law*, Oxford, 2019.

Lombardi G., *Iniziativa economica privata e tutela dell'ambiente*, in Murgia C. (a cura di), *L'ambiente e la sua protezione*, Atti del Convegno di Cagliari (19-21 aprile 1989), Milano, 1991.

Marrani D., *Il contributo del diritto internazionale e del diritto europeo all'affermazione di una sensibilità ambientale*, Napoli, 2017.

Merusi F., *Sub art. 9*, in Branca G. (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 1975.

Monteduro M., *Le decisioni amministrative nell'era della recessione ecologica*, in *Rivista AIC*, 2/2018, 5 aprile 2018.

Morbidelli G., *Il regime amministrativo speciale dell'ambiente*, in *Scritti in onore di Alberto Predieri*, Vol. II, Milano, 1996.

Munari L. – Schiano Di Pepe L., *Tutela transnazionale dell'ambiente*, Bologna, 2012.

Pennasilico M. (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, Napoli, 2014.

Predieri A., *Paesaggio*, voce in *Enciclopedia del Diritto*, Vol. XXXI, Milano, 1981.

Rossi G., *Diritto dell'ambiente e teoria generale del diritto*, in *RQDA*, 3/2018.

Spantigati F., *Valutazione giuridica dell'ambiente*, Padova, 2002.

Tallacchini M.C., *Diritto per la natura. Ecologia e filosofia del diritto*, Torino, 1996.

Thieffry P., *Handbook of European Environmental and Climate Law*, Brussel, 2021.

1.3

Amirante D., *La reformette dell'ambiente in Italia e le ambizioni del costituzionalismo ambientale*, in *DPCE*, 2/2022.

Bifulco R., *La legge costituzionale 1/2022: problemi e prospettive*, in AA.VV., *La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente* (Atti del Convegno annuale organizzato da Aidambiente, Roma, 28 gennaio 2022), Napoli, 2022.

Bifulco R., *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, in *Federalismi.it*, 6 aprile 2022.

Cecchetti M., *Osservazioni e ipotesi per un intervento di revisione dell'art. 9 della Costituzione avente ad oggetto l'introduzione di una disciplina essenziale della tutela dell'ambiente tra i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale*, in *Diritto Pubblico Europeo*, Rassegna online, 1/2020.

Cecchetti M., *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, n. 3/2021.

Cecchetti M., *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Corti supreme e salute*, 1/2022.

Cogliati Dezza V., *Ambiente in Costituzione*, in www.eticaeconomia.it, 14 marzo 2022.

Cortese F., *La riforma degli artt. 9 e 41 Cost.: alcune osservazioni*, in *Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it*, 2022, fasc. 4.

Cozzi A.-O., *La modifica degli artt. 9 e 41 Cost. in tema di ambiente: spunti dal dibattito francese sulla Carta dell'ambiente del 2004 tra diritti e principi*, in *DPCE online*, 4/2021.

Cuocolo L., *Dallo Stato liberale allo "Stato ambientale". La protezione dell'ambiente nel diritto costituzionale comparato*, in *DPCE online*, 2/2022.

D'Aloia A., *L'art. 9 Cost. e la prospettiva intergenerazionale*, in *Passaggi costituzionali*, 2/2022.

De Cesaris A.L., *Ambiente e Costituzione*, in *Federalismi.it*, 30 giugno 2021.

De Leonardis F., *La riforma "bilancio" dell'art.9 Cost. e la riforma "programma" dell'art.41 Cost. nella legge costituzionale n. 1/2022: suggestioni a prima lettura*, in AA.VV., *La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente* (Atti del Convegno annuale organizzato da Aidambiente, Roma, 28 gennaio 2022), Napoli, 2022.

Del Signore M. – Marra A. – Ramajoli M., *La riforma costituzionale e il nuovo volto del legislatore nella tutela dell'ambiente*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 1/2022.

Di Plinio G., *L'insostenibile evanescenza della costituzionalizzazione dell'ambiente*, in *Federalismi.it*, 1° luglio 2021.

Di Salvatore E., *Brevi osservazioni sulla revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Costituzionalismo.it*.

Fracchia F., *L'ambiente nell'art. 9 della Costituzione: un approccio in negativo*, in *Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it.*, 2022, fasc. 4 e in AA.VV., *La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente* (Atti del Convegno annuale organizzato da Aidambiente, Roma, 28 gennaio 2022), Napoli, 2022.

Frosini T.E., *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, in *Federalismi.it*, 23 giugno 2021.

Grasso G., *L'espansione della categoria dei doveri costituzionali nella riforma costituzionale sull'ambiente*, in *Eticaeconomia*, 4 aprile 2022.

Guerra Y. – Mazza R., *La proposta di modifica degli articoli 9 e 41 Cost.: una prima lettura*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, n. 4/2021.

Imarisio L. – Sobrino G. (a cura di), *La riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione e le sue implicazioni: un primo confronto*. Atti del Seminario svoltosi a Cuneo il 29 aprile 2022, Torino, 2022.

Lamberti A., *Ambiente, sostenibilità e principi costituzionali: questioni aperte e prospettive alla luce della legge cost. 1/2022*, in *Nomos*, 3/2022.

Montaldo R., *Il valore costituzionale dell'ambiente, tra doveri di solidarietà e prospettive di riforma*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, n. 2/2021.

Montaldo R., *La tutela costituzionale dell'ambiente nella modifica degli artt. 9 e 41 Cost.: una riforma opportuna e necessaria?*, in *Federalismi.it*, 4 maggio 2022.

Monteduro M., *La tutela della vita come matrice ordinamentale della tutela dell'ambiente (in senso lato e in senso stretto)*, in *RQDA*, 1/2022.

Morrone A., *Fondata sull'ambiente*, editoriale in *Istituzioni del federalismo*, 4/2022.

Morrone A., *L'ambiente nella Costituzione. Premesse di un nuovo "contratto sociale"*, in AA.VV., *La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente* (Atti del Convegno annuale organizzato da Aidambiente, Roma, 28 gennaio 2022), Napoli, 2022.

Mostacci E., *Proficuo, inutile o dannoso? Alcune riflessioni a partire dal nuovo testo dell'art. 41*, in *DPCE online*, 2/2022.

Nicotra I.A., *L'ingresso dell'ambiente in Costituzione, un segnale importante dopo il Covid*, in *Federalismi.it*, 30 giugno 2021.

Onida V., *Ambiente in Costituzione*, in *Corti supreme e salute*, 1/2022.

Pierrri M., *Il limite antropocentrico dello sviluppo sostenibile nella prospettiva del personalismo costituzionale. Riflessioni a margine della riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana*, in *RQDA*, 2/2022.

Rescigno F., *Quale riforma per l'articolo 9*, in *Federalismi.it*, 23 giugno 2021.

Santini G., *Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, n. 2/2021.

Sartoretti C., *La via europea al costituzionalismo ambientale e il formante legislativo/costituzionale*, in *DPCE online*, 2/2023.

Sobrino G., *Le generazioni future entrano in Costituzione*, in *Quaderni costituzionali*, 1/2022.

1.4

Caravita B., *Costituzione, principi costituzionali e tecniche di normazione per la tutela dell'ambiente*, in Grassi S. – Cecchetti M – Andronio A. (a cura di), *Ambiente e diritto*, Vol. I, Firenze, 1999.

Cheli E., *Lo Stato costituzionale. Radici e prospettive*, in Cheli E., *Taccuino di un costituzionalista* (a cura di M. Manetti), Modena, 2015.

De Muro G., *I diritti della natura* in *Federalismi.it*, 23 febbraio 2022, n. 6.

Grassi S., *Costituzioni e tutela dell'ambiente*, in Scamuzzi S. (a cura di), *Costituzioni, razionalità, ambiente*, Torino, 1994.

Grassi S., *Ambiente e diritti del cittadino*, in *Scritti in onore di G. Guarino*, Padova, 1998.

Grassi S., *Ambiente e Costituzione*, in *RQDA*, 2017.

Greco M., *La dimensione costituzionale dell'ambiente. Fondamento, limiti e prospettive di riforma*, in *Quaderni costituzionali*, 2/2021.

Haberle P., *Stato costituzionale*, voce in *Enciclopedia giuridica Treccani*, Vol. XXX, Roma, aggiornamento anno 2000.

Porena D., *La protezione dell'ambiente tra Costituzione italiana e "Costituzione globale"*, Torino, 2009.

Riviezze A., *Diritto costituzionale dell'ambiente e natura umana*, in *Quaderni costituzionali*, 2/2021.

2

Amirante D., *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, Bologna, 2022.

Amirante D. – Bagni S. (edited by), *Environmental Constitutionalism in the Anthropocene. Values, Principles and Actions*, London and New York, 2022.

Azzariti G., *Diritto o barbarie. Il costituzionalismo moderno al bivio*, Bari-Roma, 2021.

Barbera A., *Costituzione della Repubblica italiana*, voce in *Enciclopedia del Diritto, Annali*, vol. VIII, Milano, 2015.

Barile P., *La Costituzione come norma giuridica*, Firenze, 1951.

Bartole S., *Costituzione (dottrine generali e diritto costituzionale)*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, Vol. IV, Torino, 1989.

Bianchi P., *Il lungo addio. Declino e caduta delle Costituzioni novecentesche*, Napoli, 2022.

Bifulco R., *"Il compito che definisce la nostra generazione": la l.cost. 1/2022 nella prospettiva dell'Environmental Constitutionalism*, in *Passaggi costituzionali*, 2/2022.

Bruno A. S. – Cassetti L., *La tutela dell'ambiente tra incertezze globali e valore prescrittivo delle Costituzioni nazionali*, in *Federalismi.it. Focus America Latina. Editoriale*, 21 dicembre 2018.

Camerlengo Q., *Natura e potere. Una rilettura dei processi di legittimazione politica*, Milano-Udine, 2020.

Cheli E., *Nata per unire. La Costituzione italiana tra storia e politica*, Bologna, 2012.

Dogliani M., *I diritti fondamentale*, in Fioravanti M. (a cura di), *Il valore della Costituzione. L'esperienza della democrazia repubblicana*, Roma-Bari, 2009.

Fioravanti M., *La Costituzione democratica. Modelli e itinerari del diritto pubblico del ventesimo secolo*, Milano, 2018.

Luciani M., *Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2/2006.

May J.R. – Daly E., *Global Environmental Constitutionalism*, New York, 2015.

Modugno F., *Costituzione (teoria generale)*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, Vol. X, Roma, 1988.

Onida V., *Costituzione italiana*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, Vol. IV, Torino, 1989.

Silvestri G., *Spunti di riflessione sulla tipologia e sui limiti della revisione costituzionale*, in AA. VV., *Studi in onore di P. Biscaretti di Ruffia*, Vol. II, Milano, 1987.

2.1

Castelli L., *Regioni e sviluppo sostenibile. Profili e implicazioni della (mancata) costituzionalizzazione del principio in seguito alla revisione degli artt. 9 e 41 Cost.*, in *Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie locali*, 3/2022.

De Fiore C., *Le insidie di una revisione pleonastica. Brevi note su ambiente e Costituzione*, in *Costituzionalismo.it*, 3/2021.

Ruggeri A., *I principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale tra interpretazioni storicamente orientate e revisioni a finalità espansiva*, in *Consulta online*, 2/2022.

Staiano S. (a cura di), *Giurisprudenza costituzionale e principi fondamentali. Alla ricerca del nucleo duro delle Costituzioni*, Atti del Convegno annuale del Gruppo di Pisa (Capri, 3-4 giugno 2005), Torino, 2006.

2.2

Evangelisti A., *Considerazioni generali sulla tutela degli animali introdotta in Costituzione a partire da determinate consuetudini sociali*, in *Astrid Rassegna*, 2/2023.

Marfoli L., *Biodiversità: un percorso internazionale ventennale*, in *RQDA*, 3/2012.

Olivi M., *L'art. 9 della Costituzione e la tutela degli animali selvatici*, in *Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it*, 4/2022.

Zanini S., *La tutela dell'ecosistema, tra scienza e diritto*, in *Rivista AIC*, 3/2019.

2.3

Cartei G. F. (a cura di), *Convenzione europea del paesaggio e governo del territorio*, Bologna, 2007.

Rota R., *Profili di tutela paesaggistica nel nuovo quadro normativo attuativo del PNRR e del Piano REPo-weEU*, in *Rassegna Astrid*, 8/2023, 25 maggio 2023.

Severini G. – Carpentieri P., *Sull'inutile, anzi dannosa modifica dell'articolo 9 della Costituzione*, in www.giustiziainsieme.it.

2.4

Amirante D. (a cura di), *La forza normativa dei principi. Il contributo del diritto ambientale alla teoria generale*, Padova, 2006.

Caravita B., *La tutela dell'ambiente come valore fondante della legittimazione politica*, intervento alla Tavola rotonda su *L'ambiente è sviluppo. L'attuazione della legge delega ambientale*, Roma, 12 settembre 2005, in *Rassegna dell'Avvocatura dello Stato*, 2/2005.

Cordini G., *Principi costituzionali in tema di ambiente e giurisprudenza della Corte costituzionale italiana*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, 5/2009.

De Leonardis F., *La Corte costituzionale sul codice dell'ambiente tra moderazione e disinvoltura* (commento a Corte costituzionale, 22 luglio 2009, n. 225; n. 235; n. 247; n. 249), in *Riv. Giur. Edilizia*, 2009.

Dell'Anno P., *Osservazioni sulla costituzionalità del d.leg. 152/2006, di riordino della materia ambientale*, in *Dir.e giur.agr.e ambiente*, 2006.

Di Plinio G. – Fimiani P., *Principi di diritto ambientale*, Milano, 2002.

Fonderico F., *La codificazione del diritto dell'ambiente in Italia*, in *Riv. Trim. Dir. Pubblico*, 2006.

Fonderico F., *La Corte costituzionale e il codice dell'ambiente*, in *Giorn.dir.amm.*, 2010.

Fracchia F., *"Codification" and Environment*, in *Italian Journal of Public Law*, 2009.

Fracchia F., *I principi generali nel codice dell'ambiente*, in *RQDA*, 3/2021.

Germanò A. – Rook Basile E., *Premessa sulla natura del Corpus normativo ambientale*, in *Commento al Codice dell'ambiente*, a cura di A. Germanò e altri, Torino, 2013.

Giampietro F., *Né Testo unico né Codice dell'ambiente*, in *Ambiente e Sviluppo*, 5/2006.

Grassi S., *Principi costituzionali e comunitari per la tutela dell'ambiente*, in *Scritti in onore di Alberto Predieri*, Vol. II, Milano, 1996.

Modugno F. – Longo A., *Disposizione e norma. Realtà e razionalità di una storica tassonomia*, Napoli, 2021.

Moliterni A., *Problemi e prospettive della codificazione del diritto dell'ambiente*, in *RQDA*, 1/2022.

Morrone A., *La razionalizzazione della normativa in materia ambientale*, in *Riv. Giur. Amb.*, 1995.

Morrone A., *Codificazione e riordino della legislazione*, in *Quaderni costituzionali*, 2/2014.

3

Barbati C. – Endrici G., *Territorialità positiva. Mercato, ambiente e poteri subnazionali*, Bologna, 2005.

Bellocci M. – Passaglia P., *La giurisprudenza costituzionale relativa al riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di "ambiente" e di "beni culturali"*, in www.cortecostituzionale.it, aprile 2009.

Berti G., *Impatto ambientale, territorio, difesa del suolo*, in *Jus. Rivista di scienze giuridiche*, 3/1988.

Bifulco R., *Una rassegna della giurisprudenza costituzionale in materia di tutela dell'ambiente*, in *Corti supreme e salute*, 2019.

Caravita B., *Il convegno di Salerno sulle "legge Galasso"*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, 1986.

Caravita B., *I parchi nazionali tra protezione della natura e tutela ambientale: la Corte riscrive l'art. 83, DPR n. 616 del 1977 e detta criteri per la legge quadro al legislatore*, nota a Corte cost. 1029/1988, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1988.

Caravita B., *Potenzialità e limiti della recente legge sulle aree protette*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, 1994.

Caravita B., *Stato, regioni ed enti locali nelle politiche di gestione dell'ambiente: i problemi del raccordo di competenze*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, 1994.

Caretti P. – Boncinelli V., *La tutela dell'ambiente negli sviluppi della giurisprudenza costituzionale pre e post riforma del Titolo V*, in *Giur.cost.*, n. 6/2009.

Carpentieri P., *Relazioni e conflitti tra ambiente e paesaggio*, relazione al Convegno *Scelte ambientali, azione amministrativa e tecniche di tutela dopo la legge di rev. cost. n. 1 del 2022*, Firenze, Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, 1-2 luglio 2022, in *Federalismi.it*, 5 giugno 2023.

Cecchetti M., *L'ambiente tra fonti statali e fonti regionali alla luce della riforma costituzionale del Titolo V*, in De Siervo U. (a cura di), *Osservatorio sulle fonti 2001*, Torino, 2001.

Cecchetti M., *Sub art. 9*, in Bifulco R. - Celotto A. – Olivetti M. (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Torino, 2006.

Colasante P., *La ricerca di una nozione giuridica di ambiente e la complessa individuazione del legislatore competente*, in *Federalismi*, n. 20/2020.

Conti G.L., *Note minime sulla sopravvivenza dei valori ambientali alla loro costituzionalizzazione*, in *Osservatoriosullefonti.it*, 2/2022.

De Grazia D., *La disciplina multilivello della tutela ambientale e l'allocatione delle funzioni amministrative*, relazione al Convegno *Scelte ambientali, azione amministrativa e tecniche di tutela* (Firenze, 1-2 luglio 2022), in *Federalismi.it*, 5 giugno 2023.

Di Martino A., *Il territorio: dallo Stato-Nazione alla globalizzazione. Sfide e prospettive dello Stato costituzionale aperto*, Milano, 2010.

Maddalena P., *La nuova giurisprudenza costituzionale in tema di tutela dell'ambiente*, in *Ambiente & Sviluppo*, 1/2012.

Onida V., *“Legge Galasso”: quattro capitoli di un contenzioso Stato-Regioni*, in *Rivista Giuridica dell’Ambiente*, 1986.

Onida V., *Le ripartizioni delle competenze per l’ambiente nella pubblica amministrazione*, in *Rivista Giuridica dell’Ambiente*, 1986.

Onida V., *Tutela del paesaggio e pianificazione territoriale*, in *Rivista Giuridica dell’Ambiente*, 1989.

Pignatelli N., *La dimensione ambientale nel più recente contenzioso costituzionale Stato-Regioni: profili processuali e sostanziali*, in *Federalismi.it*, 23/2022, 7 settembre 2022.

Porena D., *L’ambiente come “materia” nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale: “solidificazione” del valore ed ulteriore “giro di vite” sulla competenza regionale*, in *Federalismi.it*, 2/2009.

Rota R., *Sussidiarietà e ambiente: la centralità dell’uomo*, intervento al Convegno *Il governo del territorio e dell’ambiente per l’uomo*, in *Rassegna Astrid*, n. 53, 28 giugno 2007.

Salerno G., *La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema nella prospettiva del regionalismo differenziato*, in *Corti supreme e salute*, 2/2019.

4

Benvenuti M., *La revisione dell’articolo 41, commi 2 e 3, della Costituzione, i suoi destinatari e i suoi interpreti*, in *Rivista AIC*, 2/2023, 12 aprile 2023.

Cabazzi R., *Dalla “contrapposizione” alla “armonizzazione”? Ambiente ed iniziativa economica nella riforma (della assiologia) costituzionale*, in *Federalismi.it*, 9 marzo 2022.

Cassetti L., *La riforma dell’art. 41 della costituzione: modello economico e tutela dell’ambiente*, in AA.VV., *La riforma costituzionale in materia di tutela dell’ambiente* (Atti del Convegno annuale organizzato da Aidambiente, Roma, 28 gennaio 2022), Napoli, 2022.

Cerrina Feroni G. – Frosini T.E. – Mezzetti L. – Petrillo P.L. (a cura di), *Ambiente, energia, alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile*, Volume primo, Tomi I-II, Fondazione CESIFIN Alberto Predieri, *Cesifin online*, gennaio 2016.

Clarich M., voce *Energia*, in *Encicl. Dir., I tematici*, Vol. III, *Funzioni amministrative*, Milano, 2022.

De Leonardis F., *Il diritto dell’economia circolare e l’art. 41 Cost.*, in *RQDA*, 1/2020.

De Marco E., *“Costituzione economica” e integrazione sovranazionale*, in *Federalismi.it*, numero speciale 5/2019, 25 ottobre 2019.

Moliterni A., *La sfida ambientale e il ruolo dei pubblici poteri in campo economico*, in *RQDA*, 2/2020.

Ramajoli M., *Attività economiche, poteri pubblici e tutela dell’ambiente nel nuovo art. 41 della Costituzione*, in AA.VV., *La riforma costituzionale in materia di tutela dell’ambiente* (Atti del Convegno annuale organizzato da Aidambiente, Roma, 28 gennaio 2022), Napoli, 2022.

4.1

Cassetti L., *Riformare l’art.41 della Costituzione: alla ricerca di “nuovi” equilibri tra iniziativa economica privata e ambiente?*, in *Federalismi.it*, 2 febbraio 2022.

Grifoni D., *Il concetto di “utilità ambientale” nell’art. 41 Cost. Riflessioni a seguito della legge costituzionale n. 1/2022*, in *Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it*, 3/2022.

Mattarella B.G., *Le nuove previsioni dell’articolo 41 della Costituzione in materia di ambiente*, in AA.VV., *La riforma costituzionale in materia di tutela dell’ambiente* (Atti del Convegno annuale organizzato da Aidambiente, Roma, 28 gennaio 2022), Napoli, 2022.

Onida V., *Un conflitto fra poteri sotto la veste di questione di costituzionalità: amministrazione e giurisdizione per la tutela dell'ambiente*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2013.

4.2

Bin R., *Sul ruolo della Corte costituzionale. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone*, in *Quaderni costituzionali*, 4/2019.

Caretti P., *Il rapporto tra giudice e legislatore nella tutela dei diritti: verso un nuovo equilibrio*, *Lectio Magistralis*, 16 maggio 2014, Napoli, 2016.

Cheli E., *Corte costituzionale e potere politico. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone*, in *Quaderni costituzionali*, 4/2019.

Luciani M., *Interpretazione conforme a Costituzione*, voce in *Enciclopedia del diritto, Annali*, vol. IX, Milano, 2016.

Maffezzoni F.M., *Riflessioni sui "nuovi" limiti ed orientamenti dell'iniziativa economica privata (intorno al "nuovo" art. 41 Cost.)*, in *Federalismi.it*, 22 febbraio 2023,

Morrone A., *Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale*, in *Quaderni costituzionali*, 2/2019.

Spadaro A., *Involuzione - o evoluzione? – del rapporto fra Corte costituzionale e legislatore (notazioni ricostruttive)*, in *Rivista AIC*, 2/2023, 12 aprile 2023.

Zagrebelsky G. – *Le Corti costituzionali, le Corti democratiche, l'interdipendenza e l'indivisibilità dei beni costituzionali*, Discorso pronunciato in Campidoglio per la celebrazione dei 50 anni di attività della Corte costituzionale, Roma, 22 aprile 2006.

4.3

Cecchetti M., *La produzione pubblica del diritto dell'ambiente: tra expertise tecnico-scientifico, democrazia e responsabilità politica*, in *DPCE online*, 3/2020.

Cecchetti M., *Diritto ambientale e conoscenze scientifiche tra valutazione del rischio e principio di precauzione*, in *Federalismi.it*, 24/2022.

Grassi S. – Cecchetti M. (a cura di), *Governo dell'ambiente e formazione delle norme tecniche* (O.Le.A., Osservatorio sulla legislazione a tutela dell'ambiente), Milano, 2006.

Iannuzzi A., *Il diritto capovolto. Regolazione a contenuto tecnico-scientifico e Costituzione*, Napoli, 2018.

Liberati B. – Del Corona L. (a cura di), *Diritto e valutazioni scientifiche*, Torino, 2022.

Losana M. – Marcenò V. (a cura di), *Come decide la Corte di fronte a questioni "tecniche". Incontri sulla giurisprudenza costituzionale* (Torino, marzo-giugno 2019), Torino, 2020.

Tallacchini M., *Scienza e potere*, voce in *Enciclopedia del Diritto, I Tematici, Vol. V: Potere e Costituzione* (diretto da M. Cartabia e M. Ruotolo), Milano, 2023.

Zanini S., *La tutela dell'ecosistema, tra scienza e diritto*, in *Rivista AIC*, 3/2019, 18 luglio 2019.

Zei A., *Tecnica e diritto tra pubblico e privato*, Milano, 2008.

4.4

Caravita B., *Il bilanciamento tra costi economici e costi ambientali in una sentenza interpretativa della Corte costituzionale*, nota a Corte cost. 127/1990, in *Le Regioni*, 1991.

Carrozza P., *Conclusioni (molto provvisorie...)*, intervento al Convegno *Il Caso ILVA: nel dilemma tra protezione dell'ambiente, tutela della salute e salvaguardia del lavoro, il diritto ci offre soluzioni?* (Pisa, 15 marzo 2013), in *Federalismi.it*, 15/2013.

Cassetti L., *Salute e ambiente come limiti "prioritari" alla libertà di iniziativa economica?*, in *Federalismi.it*, 23 giugno 2021.

Grassi F., *Il caso Ilva: ancora un conflitto tra legislatore e giudici*, in *RQDA*, 2/2015.

Massa M., *Il commissariamento Ilva e il diritto delle crisi industriali*, in www.forumcostituzionale.it, 17 giugno 2013.

Morrone A., *Bilanciamento (giustizia costituzionale)*, voce in *Enciclopedia del diritto, Annali*, vol. II, tomo II, Milano, 2008.

Pino G., *Conflitto e bilanciamento tra diritti fondamentali. Una mappa dei problemi*, in *Etica & Politica*, 1/2006.

Verdolini E., *Il caso ILVA Taranto e il fil rouge degli interessi costituzionali: commento alla sentenza 182 del 2017 della Corte costituzionale*, in *Forum di Quaderni costituzionali. Rassegna*, 2/2018.

4.5

Bruno A.S., *Il PNRR e il principio del "Do Not Significant Harm" davanti alle sfide territoriali*, in *Federalismi.it*, 14 marzo 2022.

Libertini M., *Gestione "sostenibile" delle imprese e limiti alla discrezionalità imprenditoriale*, in *Contratto e impresa*, 1/2023.

Rota R., *Riflessioni sul principio "do no significant harm" per le valutazioni di ecosostenibilità: prolegomeni per un nuovo diritto climatico-ambientale*, in *Rassegna Astrid*, n. 10/2021.

4.6

Antonioli M., *Sostenibilità dello sviluppo e governance ambientale*, Torino, 2016.

Brambilla P., *L'esigenza di una programmazione generale in senso ambientale nella riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in *Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it*, 4/2022.

Bruti Liberati E., *Le politiche di decarbonizzazione e i loro riflessi sulla costituzione economica e sulla governance europea e nazionale*, in *Diritto Pubblico*, 2/2021.

Bruti Liberati E., *La strategia europea di decarbonizzazione e il nuovo modello di disciplina dei mercati alla prova dell'emergenza ucraina*, in *Rivista della regolazione dei mercati*, 1/2022.

Grasso G., *Solidarietà ambientale e sviluppo sostenibile tra Costituzioni nazionali, Carta dei diritti e progetto di Costituzione europea*, in *Politica del diritto*, 4/2003.

Groppi T., *Sostenibilità e Costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, 1/2016.

Onida V., *La Costituzione ieri e oggi*, Bologna, 2008.

Porena D., *Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Torino, 2017.

Rossi G. – Monteduro M., *L'ambiente per lo sviluppo: profili giuridici ed economici*, in *RQDA*, 1/2020.

Signorini L.F., *La sfida della sostenibilità: transizione ecologica e finanza pubblica*, intervento nell'ambito del Corso di Alta Formazione, Banca d'Italia, Roma, 18 aprile 2023.

5

Boyd D. R., *The Environmental Rights Revolution. A Global Study of Constitutions, Human Rights, and the Environment*, Vancouver, 2012.

De Lillo F., *L'ambiente come diritto umano. L'opinione consultiva CIDH OC 23/17 nelle sue prime applicazioni giurisprudenziali*, Università del Salento, Centro di Ricerca Euro Americano sulle Politiche Costituzionali, Working Paper 2018.

De Pretis A., *Protezione del clima e dimensione intertemporale dei diritti fondamentali*, in *Rivista Interdisciplinare sul Diritto delle Amministrazioni Pubbliche*, 4/2021.

Ridola P., *La dimensione transnazionale dei diritti fondamentali e lo Stato costituzionale aperto in Europa*, in *Direitos Fundamentais & Justica*, aprile-giugno 2011.

Silvestri G., *Verso uno ius commune europeo dei diritti fondamentali*, in *Quaderni costituzionali*, 1/2006.

Stevanato A., *Il costituzionalismo oltre lo Stato alla prova del cambiamento climatico: lezioni svizzere e tedesche per il nuovo articolo 9 della Costituzione italiana*, relazione al Convegno annuale dell'Associazione di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo *Il costituzionalismo ambientale fra antropocentrismo e biocentrismo. Nuove prospettive dal diritto comparato* (Caserta, 9-10 settembre 2022), in *DPCE online*, 2/2023.

Tonoletti B., *I cambiamenti climatici come problema di diritto pubblico universale*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, 1/2021.

5.1

Colella L., *Il principio di «non regressione ambientale» al centro del Global Pact of Environment. Il contributo dell'esperienza francese al diritto ambientale comparato*, in *Dir. e giur. agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2019.

Monteduro M., *Crucialità, criticità e complessità del dibattito sul principio di non regressione ambientale*, in *RQDA*, 2/2021.

Prieur M., *L'émergence du principe de non régression ou l'illustration du rôle de la doctrine dans la création du droit de l'environnement*, in *RQDA*, 2/2021.

Prieur M. - Sozzo G. (dir.), *La non régression en droit de l'environnement*, Bruxelles, Bruylant, 2012.

5.2

Bevilacqua D., *La normativa europea sul clima e il Green New Deal. Una regolazione strategica di indirizzo*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*, 2/2022.

Bifulco R., *Diritto e generazioni future*, Milano, 2008.

Chiti E., *Verso una sostenibilità plurale? La forza trasformatrice del Green Deal e la direzione del cambiamento giuridico*, in *RQDA*, 3/2021.

Chiti E., *In motu. L'Unione europea e la trasformazione della costruzione giuridica della sostenibilità*, in AA.VV., *La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente* (Atti del Convegno annuale organizzato da Aidambiente, Roma, 28 gennaio 2022), Napoli, 2022.

Chiti E., *Managing the Ecological Transition of EU: the European Green Deal as a Regulatory Process*, in *Common Market Law Review*, 2022.

Fracchia F., *Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future*, in *Riv. Quad. Dir. Ambiente*, 2010.

Lionello L., *Il Green Deal europeo. Inquadramento giuridico e prospettive di attuazione*, in *Vita e Pensiero*, 2020.

Monteduro M., *Riflessioni sulla 'primazia ecologica' nel moto del diritto europeo (anche alla luce della riforma costituzionale italiana in materia ambientale)*, in AA.VV., *La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente* (Atti del Convegno annuale organizzato da Aidambiente, Roma, 28 gennaio 2022), Napoli, 2022.

Police A., *Il diritto costituzionale dell'ambiente in Europa. Discorrendo con Edoardo Chiti e Massimo Monteduro*, in AA.VV., *La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente* (Atti del Convegno annuale organizzato da Aidambiente, Roma, 28 gennaio 2022), Napoli, 2022.

5.3

Arconzo G., *La tutela dei beni ambientali nella prospettiva intergenerazionale*, in *Il diritto dell'economia*, 2021.

Bartolucci L., *La sostenibilità del debito pubblico in Costituzione. Procedure euro-nazionali di bilancio e responsabilità verso le generazioni future*, Padova, 2020.

Bartolucci L., *Il più recente cammino delle generazioni future nel diritto costituzionale*, in *Osservatorio costituzionale AIC*, 4/2021, 6 luglio 2021.

Bartolucci L., *Le generazioni future (con la tutela dell'ambiente) entrano "espressamente" in Costituzione*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2/2022.

Bifulco R., *Cambiamento climatico, generazioni future (e sovranità), in una storica sentenza del Tribunale costituzionale federale tedesco*, in *Astrid*, 12/2021.

Bifulco R., *Perché la storica sentenza tedesca impone una riflessione sulla responsabilità intergenerazionale*, in *Luiss Open*, editoriale 28 maggio 2021.

Bifulco R. - D'Aloja A., *Un diritto per il futuro*, Napoli, 2008.

Fracchia F. – Pantalone P., *Verso una contrattazione pubblica sostenibile e circolare secondo l'Agenda ONU 2023*, in *Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario*, 21-3/2022.

Gliatta M.A., *Ambiente e Costituzione: diritti distributivi e riconfigurazione della responsabilità intergenerazionale*, in *Costituzionalismo.it*, 3/2021.

Grassi S., *Ambiti della responsabilità e della solidarietà intergenerazionale: tutela dell'ambiente e sviluppo sostenibile*, in Bifulco R. – D'Aloja A. (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008.

Lombardi P., *Ambiente e generazioni future: la dimensione temporale della solidarietà*, in *Federalismi.it*, 11 gennaio 2023.

Luciani M., *Generazioni future, distribuzione temporale della spesa pubblica e vincoli costituzionali*, in *Dir. e società*, 2008.

Lupo N., *Costituzione europea, pareggio di bilancio ed equità tra le generazioni. Notazioni sparse*, in *Amministrazione in Cammino*, 25 ottobre 2011.

Morelli A., *Ritorno al futuro. La prospettiva intergenerazionale come declinazione necessaria della responsabilità politica*, in *Costituzionalismo.it*, 3/2021.

Pantalone P. (a cura di), *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente*. Atti del Convegno svoltosi presso l'Università degli Studi di Milano, 7 ottobre 2021, in *Il diritto dell'economia*, numero monografico, dicembre 2021.

Ramajoli M., *Il cambiamento climatico tra Green Deal e Climate Change Litigation*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, 2021.

5.4

- Baldin S. – Viola P., *L'obbligazione climatica nelle aule giudiziarie. Teorie ed elementi determinanti di giustizia climatica*, in *DPCE*, 3/2021.
- Bodansky D. – Brunnée J. – Rajamani L., *International Climate Change Law*, New York, 2017.
- Carducci M., *La ricerca dei caratteri differenziali della "giustizia climatica*, in *DPCE online*, 2/2020.
- Carducci M., *Cambiamento climatico (diritto costituzionale)*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche, Aggiornamento*, Milano, 2021.
- Carducci M., *Libertà "climaticamente" condizionate e governo del tempo nella sentenza del BVerfG del 24 marzo 2021*, in *Lacostituzione.info*, 3 maggio 2021.
- Corcione E., *Diritti umani, cambiamento climatico e definizione giudiziale dello standard di condotta*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 1/2019.
- Del Corona L., *Brevi considerazioni in tema di contenzioso climatico alla luce della recente sentenza del Tribunal Administratif de Paris sull' "Affaire du siècle"*, in *La Rivista "Gruppo di Pisa"*, 1/2021.
- Dominelli S., *Sui limiti – giurisdizionalmente imposti – all'emissione di gas serra: i giudici olandesi diventano i front-runners nella lotta ai cambiamenti climatici*, in *Riv. Giur. Amb.*, 2020.
- Gallarati F., *Le leggi-quadro sul clima negli Stati membri dell'Unione europea: una comparazione*, in *DPCE online*, 4/2021.
- Gallarati F., *Il contenzioso climatico in tono costituzionale: studio comparato sull'invocazione delle Costituzioni nazionali nei contenziosi climatici*, in *BioLaw Journal, Rivista di BioDiritto*, 2/2022.
- Gallarati F., *Tutela costituzionale dell'ambiente e cambiamento climatico: esperienze comparate e prospettive interne*, in *DPCE online*, 2/2022.
- Grasso G., *Démocratie directe et changement climatique. Un regard d'Italie sur une votation populaire fédérale récente et sur certains problèmes constitutionnels de la protection du climat*, in www.jusletter.ch, 9 mai 2022.
- Grasso G., *La révision de la Constitution italienne sur la protection de l'environnement: qu'est-ce qui pourra changer pour les questions climatiques?*, in *Italian Papers on Federalismo, Rivista giuridica online*, 3/2022.
- Grasso G., *Respectfully, I dissent. Prime note su West Virginia et al. V. Environmental Protection Agency et al.*, in *Corti supreme e salute*, 2/2022.
- Guarna Assanti E., *Il ruolo innovativo del contenzioso climatico tra legittimazione ad agire e separazione dei poteri dello Stato. Riflessioni a partire dal caso Urgenda*, in *Federalismi.it*, 14 luglio 2021.
- Jacometti V., *La sentenza Urgenda del 2018: prospettive di sviluppo del contenzioso climatico*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, 2019.
- Jahn Jannika, *Rafforzare la tutela dell'ambiente grazie alle Corti costituzionali nazionali? Commento alla sentenza sul clima del BVerfG*, in *Corti supreme e salute*, 1/2022.
- Montini M., *Verso una giustizia climatica basata sulla tutela dei diritti umani*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2020.
- Napoletano E. – Spinelli S., *Il caso Royal Dutch Shell. La Corte olandese impone il taglio del 45% delle emissioni di CO2 al 2030: abuso di diritto o rispetto degli accordi internazionali?*, in *Giurisprudenza penale web*, 7-8/2021.
- Parona L., *La Corte suprema si pronuncia sul Clean Power Plan: prime note a West Virginia et al. V. Environmental Protection Agency*, in *DPCE online*, 3/2022.

Petrillo P.L., *Il costituzionalismo climatico. Note introduttive*, relazione al Convegno annuale dell'Associazione di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo *Il costituzionalismo ambientale fra antropocentrismo e biocentrismo. Nuove prospettive dal diritto comparato* (Caserta, 9-10 settembre 2022), in *DPCE online*, 2/2023.

Pisanò A., *Il diritto al clima e il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, Napoli, 2022.

Pozzo B., *La climate change litigation in prospettiva comparatistica*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, 2021.

Pustorino P., *Cambiamento climatico e diritti umani: sviluppi nella giurisprudenza nazionale*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2021.

Scalia F., *La giustizia climatica*, in *Federalismi.it*, aprile 2021.

Scovazzi T., *La decisione finale sul caso Urgenda*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, 2019.

Tumminello F., *Climate Change e diritti umani: il caso Urgenda*, in *www.iusinitinere.it*, 13 marzo 2020

Valaguzza S., *Liti strategiche: il contenzioso climatico salverà il pianeta?*, in *Diritto Processuale Amministrativo*, 2/2021.

Vanetti F. – Ugolini L., *Il Climate Change arriva in tribunale: quadro giuridico e possibili scenari giudiziari*, in *Ambiente e Sviluppo*, 2019.

Vivani C., *Climate Change Litigation: quale responsabilità per l'omissione di misure idonee a contrastare i cambiamenti climatici?*, in *Ambiente e Sviluppo*, 2020.

Vivoli G., *L'insostenibile leggerezza degli obiettivi climatici: come gli impegni assunti dagli Stati vengono presi sul serio dai giudici*, in *Rivista Giuridica AmbienteDiritto*, 1/2022.

6

Caravita B., *La bozza di disegno di legge generale in materia ambientale*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, 3-4/1994.

Cecchetti M., *Introduzione*, in AA.VV., *La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente* (Atti del Convegno annuale organizzato da Aidambiente, Roma, 28 gennaio 2022), Napoli, 2022.

Cavallaro M. C., *Il principio di integrazione come strumento di tutela dell'ambiente*, in *Riv. it. dir. pubbl. comun.*, 2007.

Feliziani C., *Industria e ambiente. Il principio di integrazione dalla rivoluzione industriale all'economia circolare*, in *Diritto Amministrativo*, 4/2020.

Ferrajoli L., *Per una Costituzione della Terra. L'umanità al bivio*, Milano, 2022.

Grassi S., *La Carta dei diritti dell'Unione Europea e il principio di integrazione per la tutela dell'ambiente*, in *Diritti, nuove tecnologie, trasformazioni sociali. Scritti in memoria di P. Barile*, Padova, 2003.

Grassi S., *Sulla cura della casa comune: il ruolo del diritto*, in *L'ecologia integrale della Laudato si'*, *Rivista dell'Associazione Incontri*, 17/2017.

Grassi S., *Le fonti del diritto dell'ambiente*, in *RQDA*, 3/2021.

Onida M., *Art. 37 – Tutela dell'ambiente*, in R. Mastroianni (a cura di), *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Giuffrè, Milano, 2017.

Razzano G., *La sfida della responsabilità ambientale nel sistema costituzionale alla luce dell'enciclica Laudato si'*, in *Federalismi.it*, 31 maggio 2017.

Sorace D., *Tutela dell'ambiente e principi generali sul procedimento amministrativo*, in Ferrara R. - Sandulli M.A., *Trattato di diritto dell'ambiente, Vol. II: I procedimenti amministrativi per la tutela dell'ambiente* (a cura di S. Grassi e M.A. Sandulli), Milano, 2014.